



COMUNE DI CARPEGNA
Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO

DI POLIZIA RURALE

Approvato con delibera di C.C. n. 13 del 10/03/2011
Modificato con delibera di C.C. 22 del 18/06/2018

Sommario

TITOLO I	4
CAPO I - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
Art. 2 - SCOPI DEL REGOLAMENTO	4
ART. 3 – AMBITI DI APPLICAZIONE.....	4
TITOLO II	5
NORME PARTICOLARI	5
CAPO I	5
NORME PER I TERRENI PASCOLIVI, CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO	5
ART. 4 - MODALITA' DEL PASCOLO.....	5
ART. 5 - INTRODUZIONE DI ANIMALI E PASCOLO ABUSIVO	5
ART. 6 - PASCOLO NOTTURNO	5
ART. 7 - PASCOLO NEI BOSCHI.....	5
ART. 8 - PASCOLO DELLE CAPRE.....	6
ART. 9 - TRANSITO DEL BESTIAME.....	6
ART. 10 - TRATTAMENTO, TRASPORTO E CUSTODIA DEGLI ANIMALI.....	6
CAPO II	6
PASSAGGI NELLA PROPRIETA' PRIVATA	6
ART. 11 - INGRESSO ABUSIVO ATTRAVERSO I FONDI	6
ART. 12 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO	7
Art. 13 - I CANI 13	7
ART. 14 - TRANSITO MOTORIZZATO NEL TERRITORIO RURALE COMUNALE	7
CAPO III	7
FRUTTI PENDENTI E ATTI CONSIMILI	7
ART. 15 - FRUTTI DI PIANTE SUL CONFINE	7
ART. 16 - CARTELLI INDICATIVI DI RECENTI TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI	8
O PER ESCHE AVVELENATE 14	8
TITOLO III	8
DIFESA DEL SUOLO, STRADE, ACQUE, UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	8
CAPO I	8
COLTIVAZIONE TERRENI E SISTEMAZIONI AGRARIE	8
Art. 17 - COLTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME – DISCIPLINA E LIMITAZIONI.....	8
Art. 18 –DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE.....	8
Art. 19– DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE SU TERRENI INSTABILI	9
CAPO II	10
STRADE ED ACQUE	10
Art. 20 – TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE	10
(DISTANZE PER FOSSI, CANALI E ALBERI)	10
Art. 21 - GESTIONE DEI FOSSI E CANALI PRIVATI ,.....	11
DI CORSI D'ACQUA PRIVATI MINORI, NATURALI O NO.....	11
Art. 22 - GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA E DEFLUSSO ACQUE	11
Art. 23– SIEPI ED ALBERI PROSPICIENTI LE STRADE.....	12
Art. 24 - CONSERVAZIONE DELLE STRADE	13
CAPO II BIS	13
UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	13

Art 24/bis - DIVIETO DI TRATTAMENTO CON UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI	13
Art 24-ter OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PREVENTIVA.	14
CAPO III	15
CONSOLIDAMENTO VERSANTI.....	15
Art. 25 – CONSOLIDAMENTO VERSANTI SOGGETTI A FENOMENI DI DISSESTO	15
CAPO IV	15
BOSCHI E PREVENZIONE INCENDI.....	15
Art. 26 – BOSCHI.....	15
Art. 27 – DIFESA INCENDI BOSCHIVI	15
TITOLO IV	16
PRESCRIZIONI	16
CAPO I.....	16
FASCE DI RISPETTO, OBBLIGHI FRONTISTI.....	16
Art. 28 – ARATURE DI TERRENI ADIACENTI A STRADE, CORSI D’ACQUA, FORMAZIONI VEGETALI, CALANCHI (FASCE DI RISPETTO)	16
Art. 29 – OBBLIGHI DEI FRONTISTI DI STRADE	17
Art. 30 – DELLE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI.....	17
Art. 31 - DELLE STRADE VICINALI	17
Capo II – LETAMAI E CONCIMAIE	17
ART. 32 - OBBLIGO DI CONCIMAIA	17
ART. 33 -VUOTATURA LETAMAI, VASCHE E LAGONI DI LIQUAME DA	17
ALLEVAMENTI.....	17
ART. 34 - INTERRAMENTO DEL LETAME.....	18
TITOLO V	18
NORME FINALI	18
CAPO I.....	18
VIGILANZA, SANZIONI AMMINISTRATIVE, ENTRATA IN VIGORE.....	18
Art. 35 - INCARICATI DELLA VIGILANZA ³⁰	18
Art. 36 – SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	18
Art. 37 – RINVIO DINAMICO	18
Art. 38 – ENTRATA IN VIGORE	18
ALLEGATI ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO	19
ALLEGATO A	20
DEFINIZIONE BUONE PRATICHE AGRICOLE CONSUETE	20
ALLEGATO B.....	29
TAVOLE DESCRITTIVE DELLE PRINCIPALI SISTEMAZIONI IDRAULICO- AGRARIE, DISTANZE DI RISPETTO DELLE LAVORAZIONI DA STRADE E FOSSI	29
ALLEGATO C.....	40
SCHEMI PROGETTUALI DI OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA DI USO PIÙ FREQUENTE	40
ALLEGATO D	59
PRINCIPALI DEFINIZIONI STRADALI E DI TRAFFICO	59
ALLEGATO E.....	63
TABELLA INDICATIVA DI APPLICAZIONE DA PARTE DEL SINDACO DELLE SANZIONI DI CUI AL D. Lgs. 18 AGOSTO 2000 N. 267 ART. 7-BISRISPETTO AD ALCUNE TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI	63

TITOLO I
NORME GENERALI
CAPO I - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO¹

Con il presente regolamento di Polizia Rurale sono disciplinate le materie inerenti la custodia degli animali al pascolo, la difesa del suolo, delle strade e delle acque, l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, le modalità di lavorazione dei terreni adiacenti alle strade, gli obblighi dei frontisti di strade e l'abbattimento di piante lungo le strade.

Art. 2 - SCOPI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la coltura agraria nonché sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura. Esso ha altresì lo scopo di:

- a) definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli;
- b) promuovere, presso gli operatori del settore e le organizzazioni di categoria, modalità corrette di conduzione e tenuta dei fondi agricoli;
- c) definire gli ambiti inerenti le alberature e le siepi stradali (nuovo impianto e manutenzione) anche in relazione a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada;
- d) definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli di ripa e scarpata, utilizzando ove possibile le tecniche dell'ingegneria naturalistica, e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico – ambientale;
- e) garantire la non contraddittorietà e quindi le opportune sinergie fra i diversi soggetti pubblici e privati che intervengono direttamente o indirettamente sul territorio con opere, lavori e servizi significativi per gli aspetti riguardanti la prevenzione dei fenomeni di dissesto.

ART. 3 – AMBITI DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del C.C. ², indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

2. Sono equiparati agli ambiti di cui al comma 1) anche terreni ex coltivi contraddistinti da processi di colonizzazione naturale di specie erbacee, arbustive e arboree;

¹

Si tenga conto che, in base all'art 21 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, art. 21: Il presidente della Giunta Regionale trasmette al Commissario di Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi.

²

Art. 2135 C.C. così come modificato dal D.Lgs 228/01 Art. 1 "L'articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente: "è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento degli animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità così come definite dalla legge".

TITOLO II
NORME PARTICOLARI
CAPO I
NORME PER I TERRENI PASCOLIVI, CONDUZIONE E CUSTODIA
DEGLI ANIMALI AL PASCOLO

ART. 4 - MODALITA' DEL PASCOLO

1. Le disposizioni per l'esercizio del pascolo³ e la custodia degli animali al pascolo⁴ di cui alle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Provincia di Pesaro e Urbino, si applicano anche in terreni posti al di fuori del Vincolo Idrogeologico.

ART. 5 - INTRODUZIONE DI ANIMALI E PASCOLO ABUSIVO

1. L'introduzione e l'abbandono di animali nel fondo altrui ed il pascolo abusivo sono regolati dall'art. 636 c.p.⁵ e, relativamente ai terreni o fondi pubblici, dall'art. 639-bis c.p.⁶.
2. È vietato il pascolo di bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali alle strade pubbliche.
3. Nei fondi non potrà tenersi pascolo di bestiame senza la conveniente custodia e/o dispositivi di contenimento e le cautele necessarie ad impedire danni.

ART. 6 - PASCOLO NOTTURNO

1. Il pascolo durante le ore notturne è consentito soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare a persone, veicoli o alle proprietà circostanti.
2. Il proprietario del bestiame, qualora il fatto non costituisca reato più grave, è tenuto alla rifusione dei danni provocati dai suoi animali.

³

Art. 67 Prescrizioni di massima e di polizia forestale (approvate con Delibera di Giunta Camerale n. 60 del 20/01/1964)

a) E' vietato asportare dai pascoli le deiezioni animali. Esse devono essere distribuite ogni anno, per quanto è possibile, uniformemente sulla superficie pascolava.

b) Salva espressa autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale, il pascolo nei terreni pascolivi ad altitudine compresa tra 800 e 1000 m può esercitarsi solo dal 15-5 al 15-10 e ad altitudini superiori a m 1000 dall'1-6 all'1-10.

c) Il pascolo vagante, cioè senza custode idoneo identificato dall'art. 11 comma 1 del presente regolamento, si può esercitare solo nei terreni liberi appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purchè le proprietà contermini e i terreni anche dello stesso proprietario in cui il pascolo è vietato, siano garantiti dallo sconfinamento degli animali a mezzo di chiudende.

d) Fuori dal caso sopraindicato, il pascolo deve essere esercitato nei modi indicati dall'art. 11 commi 2 e 3 del presente regolamento.

e) I pascoli montani appartenenti a Comuni ed altri Enti devono essere utilizzati in conformità a quanto previsto dall'art. 135 del R.D.L. 3267/23.

f) Resta in facoltà dell'Amministrazione Provinciale di imporre, nei pascoli di estensione superiore a 50 ha, il sistema del pascolamento a rotazione o altre forme di utilizzazione in conformità delle buone norme di apicoltura, determinando caso per caso il carico massimo di bestiame.

⁴

art. 26 Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Provincia di Pesaro e Urbino (approvate con Delibera di Giunta Camerale n. 60 del 20/01/1964)

1. La custodia del bestiame deve essere affidata a personale capace di età non inferiore a 14 anni 2. Ad ogni custode non possono essere affidati più di cento capi di bestiame minuto o di venti capre o di venti capi di bestiame grosso in zone non recintate, al fine di impedire che, con lo sbandamento, il bestiame rechi danno ai fondi finitimi e molestia ai passanti. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

3. Se non sono applicabili le condizioni di cui all'art. 7 punto c), i pascoli devono essere chiusi da recinti ed il bestiame che in essi staziona deve essere controllato dal proprietario, o da un responsabile, in grado di assicurare che non rechi danni ai fondi finitimi o molestia alle persone né possa costituire pericolo per i veicoli.

4. Il proprietario del bestiame, qualora il fatto non costituisca reato più grave, è tenuto alla rifusione dei danni provocati dai suoi animali.

⁵

Art. 636 c.p.. Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo. Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da lire ventimila a duecentomila.

Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da lire quarantamila a quattrocentomila

Qualora il pascolo avvenga, ovvero dall'introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire centomila a un milione.

⁶

Art. 639-bis c.p.. Casi di esclusione della perseguibilità a querela.

Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633, 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.

ART. 7 - PASCOLO NEI BOSCHI

1. Le disposizioni per il pascolo nei boschi di cui alle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Provincia di Pesaro e Urbino⁷, dato che l'art. n. 11 della L.R. n. 6/2005 "Legge Forestale Regionale" ha esteso il Vincolo Idrogeologico a tutti i boschi delle Marche, sono estese a tutti i boschi del territorio comunale.

ART. 8 - PASCOLO DELLE CAPRE

1. Le disposizioni per il pascolo delle capre di cui alle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Provincia di Pesaro e Urbino⁸, si applicano anche in terreni posti al di fuori del Vincolo Idrogeologico.

ART. 9 - TRANSITO DEL BESTIAME

1. Fatto salvo quanto stabilito dalle norme di polizia veterinaria e sanitarie, coloro che debbono transitare sul territorio con bestiame, non possono per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali. Si dovrà mantenere un atteggiamento che non alteri il comportamento degli animali o metta in pericolo la sicurezza delle persone.
2. Ai sensi delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Provinciale della Provincia di Pesaro e Urbino⁹, nei boschi chiusi al pascolo, anche se propri e nei vivai forestali è vietato far transitare o comunque immettere animali.
3. Le mandrie o i greggi dovranno essere preceduti e seguiti a distanza da persone munite di segnalazioni visive atte ad avvertire per tempo i veicoli che sopraggiungono.
4. Nel percorrere vie pubbliche i conduttori dovranno avere cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade.
5. nell'attraversamenti di abitati il proprietari o conduttore di bestiame dovrà ripulire da residui di ogni genere la pubblica via.

ART. 10 - TRATTAMENTO, TRASPORTO E CUSTODIA DEGLI ANIMALI

1. È vietato, secondo il disposto dell'art. 727 del Codice Penale¹⁰, così come modificato dalla L. 189/2004, incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.
2. Per il trasporto di animali su veicoli valgono le norme stabilite nel D.P.R. n. 320/54 "Regolamento di Polizia Veterinaria", e nel D.Lgs. 532/1992, con relativo allegato¹¹.
3. Gli animali che sono trasportati su veicoli dovranno essere caricati in numero proporzionato alla capienza del veicolo, tenuti in piedi, ed è perciò vietato collocarli con le zampe legate, con la testa penzoloni o, comunque, sistemati in posizione da farli soffrire.
4. È vietato custodire gli animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.

7

art. 23 Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Provincia di Pesaro e Urbino (approvate con Delibera di Giunta Camerale n. 60 del 20/01/1964) per l'esercizio del pascolo nei boschi si devono osservare le seguenti disposizioni:

- a. Nei boschi cedui il pascolo del bestiame ovino è vietato nel periodo di tre anni dopo il taglio e del bestiame bovino ed equino nel periodo di cinque anni dopo il taglio, ad eccezione dei boschi cedui con prevalenza di roverella nei quali i periodi vengono elevati rispettivamente ad anni 5 ed anni 8.
- b. Nelle fustaie coetanee, il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m 1,20, mentre nel caso di pascolo di bovini o equini tale altezza aumenta a m 2,50.
- c. Nelle fustaie disetanee, che sono in continua rinnovazione, il pascolo è vietato.
- d. Nei boschi di nuova formazione, in quelli distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, il pascolo è regolato in base al precedente punto b).

Nelle aree boscate, in ottemperanza dell'art. 34 delle N.T.A. del P.P.A.R., è vietato l'allevamento zootecnico di tipo intensivo definito da un carico di bestiame massimo per ettaro superiore a 0,5 UBA (Unità Bovina Adulta) per più di sei mesi all'anno.

8

Art. 25 Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Provincia di Pesaro e Urbino (approvate con Delibera di Giunta Camerale n. 60 del 20/01/1964) per l'esercizio del pascolo delle capre si devono osservare le seguenti disposizioni:

1. Esso è vietato nei boschi o terreni ricoperti da cespugli aventi funzioni protettive.
2. L'Amministrazione Provinciale può eccezionalmente autorizzare il pascolo predetto, esclusi i boschi con funzione protettiva di cui all'art. 7 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e quelli in rinnovazione.
3. Nel caso in cui l'autorizzazione sia concessa, le capre devono essere avviate senza soste al pascolo per le strade stabilite.
4. Colui che immette le capre al pascolo in terreni Comunali o della Comunità Montana deve ottenere la licenza dal sindaco o da Presidente della Comunità Montana dalla quale deve risultare il numero delle capre e l'indicazione dei terreni in cui viene esercitato il pascolo;

9

Art. 24 Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Provincia di Pesaro e Urbino (approvate con Delibera di Giunta Camerale n. 60 del 20/01/1964) "Nei boschi chiusi al pascolo, anche se propri, e nei vivai forestali è vietato far transitare o comunque immettere animali".

CAPO II PASSAGGI NELLA PROPRIETA' PRIVATA

ART. 11 - INGRESSO ABUSIVO ATTRAVERSO I FONDI

1. L'ingresso abusivo nei fondi altrui è normato dall'art. 637 del Codice Penale¹².

ART. 12 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO

1. Il diritto di passaggio nei fondi altrui per l'esercizio della caccia e per la raccolta di funghi e tartufi, in particolare se vi sono colture in atto, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà di altri possano derivare dall'esercizio stesso e che, comunque, vanno rifiutati.

Art. 13 - I CANI¹³

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, ai sensi del D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954, cap V "Rabbia", artt 83, 84, 85,86,87, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, in particolare art. 15.7 e della L.R. n. del 20 gennaio 1997, n. 10 possono essere tenuti liberi, cioè senza guinzaglio o museruola, solo i cani da pastore e quelli delle Forze dell'ordine, per il tempo in cui sono utilizzati nelle rispettive attività.

2. Altrettanto vale per i cani da caccia e da tartufo con le limitazioni temporali e spaziali previste dalle norme specifiche.

3. In tutti i casi, gli animali devono essere sempre sotto il controllo del conduttore o del proprietario, che assumono la responsabilità del loro comportamento.

ART. 14 - TRANSITO MOTORIZZATO NEL TERRITORIO RURALE COMUNALE

1. Nel territorio rurale del Comune, fatto salvo quanto stabilito dalla L.R. n. 52/74, è vietato lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata fuoristrada e lungo piste o percorsi secondari, quali carrarecce, mulattiere, sentieri, piste forestali.

2. Dal divieto di cui al comma 1 sono esclusi il transito dei mezzi agricoli, di soccorso, di controllo e sorveglianza, l'accesso ai fondi agli aventi diritto nonché il transito all'interno di aree appositamente autorizzate dal Comune per l'attività motoristica fuoristrada.

¹⁰

Codice Penale, art. 727 - Maltrattamento di animali: Chiunque inculdelisce verso animali o, senza necessità, li sottopone a fatiche eccessive o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire ventimila a lire seicentomila. Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.

La pena è aumentata, se gli animali sono adoperati in giochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie.

Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale.

¹¹

La materia è sommariamente trattata nell'art. 35 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

Fa testo, invece, il D.Lgs del 30 dicembre 1992, n. 532 (emanato in esecuzione della direttiva CEE n. 628/91 "Protezione degli animali durante il trasporto" sostituita dal Reg. CE n. 1/2005) con relativo allegato, che, al cap. I, "Disposizioni generali", all'articolo n. 1.1, detta le norme da applicare al trasporto di:

a) solipedi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina;

b) pollame, volatili e conigli domestici;

c) cani e gatti domestici;

d) altri mammiferi e volatili;

e) altri animali vertebrati e animali a sangue freddo.

¹²

Codice di Procedura Penale, art. 637 - Ingresso abusivo nel fondo altrui: *Chiunque senza necessità entri nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila.*

¹³ D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954, cap V "Rabbia", artt 83, 84, 85,86,87; Legge 11 febbraio 1992, n. 157, in particolare art. 15.7; L.R. n. del 20 gennaio 1997, n. 10.

CAPO III FRUTTI PENDENTI E ATTI CONSIMILI

ART. 15 - FRUTTI DI PIANTE SUL CONFINE

1. I frutti delle piante, anche se situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

2. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche strade o piazze appartengono al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

**ART. 16 - CARTELLI INDICATIVI DI RECENTI TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI
O PER ESCHE AVVELENATE ¹⁴**

1. Qualora su determinati terreni venissero distribuite sostanze antiparassitarie appartenenti alle classi tossicologiche XN (nocivo), T (tossico) e T+ (molto tossico), oppure fossero state sparse a scopo di protezione agricola esche avvelenate, la circostanza dovrà essere segnalata con cartelli ben visibili da porsi lungo tutto il perimetro del terreno medesimo.
2. L'imprenditore agricolo dovrà attenersi a quanto disposto dal DPR. n. 290 del 2001 art. 42 comma 3 e dalla DGR 159 del 20/02/2007¹⁵

**TITOLO III
DIFESA DEL SUOLO, STRADE, ACQUE, UTILIZZO DEI
PRODOTTI FITOSANITARI**

**CAPO I
COLTIVAZIONE TERRENI E SISTEMAZIONI AGRARIE**

Art. 17 - COLTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME – DISCIPLINA E LIMITAZIONI

1. Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o disagio per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme di buona pratica agricola per le colture e gli allevamenti. A tal fine, costituiscono strumenti di riferimento l'allegato "A" del presente Regolamento e i principi della "Condizionalità" previsti dal Reg. CE 1782/2003 (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali).
2. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Sindaco di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o delle colture medesime e ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

¹⁴

La norma ha senso relativo in quanto le disposizioni attuali consentono lo spargimento di esche avvelenate solo per la derattizzazione che viene effettuata da Ditte specializzate le quali sono vincolate da specifiche norme.

¹⁵

Ai sensi del DPR. n. 290 del 2001 articolo 42, comma 3 e della DGR 159 del 20/02/2006, è fatto obbligo di "conservare presso l'azienda, a cura dell'utilizzatore, che lo deve sottoscrivere, un "registro dei trattamenti effettuati". Gli agricoltori devono conservare per un anno tutte le fatture di acquisto dei prodotti antiparassitari e la copia dei moduli di acquisto dei prodotti classificati come molto tossico, tossico e nocivo (ex prima e seconda classe). Il registro dei trattamenti effettuati (con obbligo di annotazione entro 30 gg. dal trattamento) deve essere sottoscritto e conservato per 1 anno. Lo scopo del registro è quello di consentire un monitoraggio dell'utilizzazione degli antiparassitari responsabilizzando gli agricoltori anche al fine di evitare eccessi ed usi scorretti o rischiosi per la salute dei consumatori e per l'ambiente.

Si precisa che le Aziende che già compilano schede previste dalle Leggi Regionali in materia di assistenza tecnica alle coltivazioni e/o quelle previste dal Piano di Sviluppo Rurale per le misure agroambientali non sono tenute a compilare nient'altro.

Art. 18 –DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE

1. Le acque piovane che cadono sui terreni, coltivati o no, devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi, o comunque di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, con riferimento al codice civile in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con la necessità di assicurare l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità.
2. In generale, in base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, in ottemperanza a quanto previsto anche dal Reg. CE 1782/2003 (Condizionalità – Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali) e dalle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale¹⁶, che ai sensi del presente regolamento si applicano anche in terreni posti al di fuori del Vincolo Idrogeologico, deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o comunque non contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici ordinari.
3. Gli interventi di cui ai successivi commi 4, 5, 6, 7 potranno essere effettuati direttamente dall'imprenditore agricolo, senza la preventiva redazione di studi e progetti da parte di tecnici abilitati, qualora non già prescritta da specifiche normative di settore.

4. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40% utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, a seconda della loro estensione e della loro posizione all'interno del sottobacino dovranno essere realizzate, tutte o in parte, e/o mantenute efficienti, le seguenti opere di regimazione per proteggere il suolo dall'erosione mediante misure idonee:

a) solchi acquai temporanei (scoline) e/ o permanenti (fosse livellari), ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza.

- I solchi acquai (scoline e fosse livellari) devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e dimensionate per lunghezza sezione e pendenza in modo tale da garantire il deflusso regolare delle acque intercettate fino al collettore di destinazione e devono avere una distanza interasse tra loro non superiore ad 80 m.; nella loro realizzazione si dovrà tenere conto degli elementi caratterizzanti l'eventuale fenomeno erosivo, quali profondità e dimensioni dei solchi, affioramento degli strati meno fertili del suolo, eventuali fenomeni franosi.

- I solchi acquai temporanei potranno essere eliminati con la lavorazione del terreno per essere poi tracciati nuovamente a lavorazione ultimata.

b) Fasce inerbite. In caso di elevata acclività, ove vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, è necessario comunque attuare opere riconducibili agli impegni alternativi previsti dal Reg. CE 1782/2003 (Condizionalità) quali fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza in funzione della sicurezza dell'operatività delle macchine, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza interasse, tra loro, non superiore a metri 60.

c) Strade fosso per il passaggio delle macchine agricole con profilo in controtendenza rispetto al pendio e andamento trasversale alle linee di massima pendenza, interasse non superiore ad 80 mt dalle altre scoline dello stesso appezzamento possono sostituire a tutti gli effetti i solchi acquai.

d) Collettori naturali o artificiali, adeguatamente dimensionati, disposti lungo le linee di massima pendenza, nei quali scaricano le fosse livellari e le strade fosso. Tali collettori conducono le acque di monte entro i fossi principali o i corsi d'acqua.

e) Drenaggi sotterranei e rippature profonde.

5. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40%, utilizzati come pascoli e prati-pascoli, valgono le direttive di cui al comma 4. Le scoline, in relazione all'estensione dei fondi agricoli e alla loro posizione all'interno del sottobacino, potranno essere tuttavia più frequentemente omessi o realizzati con interasse fino a m 80.

6. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40%, utilizzati come frutteti e vigneti, le direttive di cui al comma 4, valgono solo nel caso in cui i filari siano realizzati lungo le linee di massima pendenza e non vi sia copertura erbosa dell'interfilare per almeno otto mesi all'anno. Tali appezzamenti dovranno comunque presentare a valle un fosso di guardia di adeguate dimensioni atto a intercettare e convogliare eventuali acque provenienti da monte fino al collettore sottostante.

7. Per gli impianti arborei da legno e i boschi di nuovo impianto andrà sempre realizzato l'inerbimento degli interfilari nel pieno rispetto del Reg. 1782/2003 (condizionalità).

8. In appezzamenti con pendenza media pari o superiore al 40%, utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, frutteti, vigneti e oliveti, la realizzazione di opere idonee allo smaltimento delle acque in eccesso, sia in superficie che in profondità, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

9. I terreni con pendenza media superiore al 60% non possono essere assoggettati a colture e/o rotazioni colturali che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo.

10. Qualora l'evento meteorico arrechi danni a manufatti o a proprietà altrui e le indicazioni suggerite non siano state messe in atto, fatte salve le inadempienze per le quali si possono configurare i reati di cui agli artt. 426¹⁷ e 427¹⁸ del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente.

Art. 19– DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE SU TERRENI INSTABILI

1. Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dal Piano Provinciale dei dissesti e dai Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino Regionale e dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca con livello di pericolosità elevato (P3) e molto elevato (P4), fermo quanto già previsto dalle stesse Norme Tecniche di Attuazione in

materia di lavorazioni agricole, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

2. I più generali e indispensabili provvedimenti sono quelli tesi a limitare il più possibile l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo:

a) A monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno pertanto eseguiti fossi di guardia inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti;

16) art. 72 Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Provincia di Pesaro e Urbino. (approvate con Delibera di Giunta Camerale n. 60 del 20/01/1964).

Se la pratica in uso per la lavorazione del suolo, a causa della scarsa consistenza o della eccessiva pendenza del terreno, non è sufficiente ad evitare i danni previsti dall'art. 1 della legge forestale (n.d.r.. R.D.L. 3267/23), l'Amm. Ec. M. Foreste (si legga Amministrazione Provinciale) può subordinare l'ulteriore lavorazione alle modalità intese a suddividere le acque, a diminuire la velocità, a conservare la stabilità del suolo e a ridurre il trasporto delle terre.

b) All'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, a spina di pesce, formanti piccoli salti per ottenere una migliore dissipazione dell'energia delle acque scolanti.

3. La realizzazione di opere di regimazione idraulica all'interno degli ambiti territoriali oggetto del presente articolo, compresi gli interventi descritti al comma 2°, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

CAPO II STRADE ED ACQUE

Art. 20 – TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE (DISTANZE PER FOSSI, CANALI E ALBERI)

1. E' proibita ogni alterazione, occupazione e scavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.

2. Ai proprietari (o ai conduttori del fondo) è fatto obbligo di mantenere in efficienza la viabilità podereale e di rispettare gli alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari d'alberi confinari, ai sensi di quanto previsto dalla L. R. n. 6/2005 (Legge Forestale Regionale)¹⁹ salvo il permesso dell'autorità competente.

3. Ai sensi del R.D. 523/1904 ²⁰ ai proprietari (o ai conduttori del fondo) e frontisti di corsi d'acqua pubblici è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m. 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente.

4. I proprietari (o conduttori del fondo) e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi. Tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo.

5. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

6. Oltre alle acque meteoriche anche le acque di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc, debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.

¹⁷

Codice Penale, art. 426 - Inondazione, frana o valanga: Chiunque cagiona un'inondazione o una frana ovvero la caduta di una valanga, è punito con l'arresto da cinque a dodici anni.

¹⁸

Codice Penale, art. 427 - Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe, o altre opere destinate alla difesa contro le acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una inondazione o di una frana ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni. Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

¹⁹

art. 20 "Tutela degli alberi ad alto fusto", 24 "Tutela delle siepi", 25 "formazioni vegetali miste" L.R. 23/02/2005 n. 6 "Legge Forestale Regionale".

²⁰

art. 96 R.D. 523/1904 "Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:.... (omissis).. f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;"

7. Le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dell'articolo 892 del C.C.²¹.

8. Ai sensi del R.D. 523/1904²², le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi d'acqua pubblici. In tale fascia è comunque vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde;

9. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C..

10. Le fasce di rispetto per aprire canali e fossi, impiantare alberi e siepi vive, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C..

11. Qualora l'evento meteorico, che non rivesta carattere eccezionale riconosciuto con decreto arrechi danni a manufatti o proprietà altrui, e le indicazioni di cui ai punti precedenti non siano state messe in atto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente.

Art. 21 - GESTIONE DEI FOSSI E CANALI PRIVATI , DI CORSI D'ACQUA PRIVATI MINORI, NATURALI O NO

1. Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti.

2. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, di corsi d'acqua minori privati, naturali o no o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere alla loro pulizia dalla vegetazione in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.

3. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, anche più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

²¹

Art. 892 c.c. Distanze per gli alberi.

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali . Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;

2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

²²

art. 96 R.D. 523/1904 "Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:.... (omissis).. f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;"

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali.

5. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi una rete di affossature che garantisca almeno la preesistente capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

Art. 22 - GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA E DEFLUSSO ACQUE

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n. 523)²³.

2. Qualora, per esigenze contingenti si dovesse procedere a realizzare o modificare affossature non demaniali esistenti comprese quelle sui o fra i campi, coltivati o no, dovrà essere chiesto Nulla

Osta al Comune che la rilascia solo dopo aver constatato che, secondo la relazione di un tecnico abilitato, non sono possibili soluzioni alternative, che il nuovo tracciato sia migliorativo o analogo al precedente e non si arrechino variazioni al defluire delle acque verso il collettore in cui avveniva lo scarico. Nel caso in cui sia prevedibile una alterazione negativa ai deflussi idrici, la relazione tecnica dovrà indicare quali siano le soluzioni adottate e le opere da realizzare al fine di garantire lo smaltimento dell'acqua secondo le nuove linee direttrici.

3. I fossi di scolo che si dimostrino o fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o alle cose, dovranno essere convenientemente allargati, approfonditi e opportunamente regimate.

4. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.

5. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904 e nei centri abitati, dalla L.R. n. 13/1999²⁴.

6. I corsi d'acqua minori, naturali o no, privati o pubblici, distinti dai fiumi o dai torrenti e identificabili nelle denominazioni di fossetti, rivi, colatori ecc, saranno mantenuti dai proprietari dei beni che li fronteggiano, e di quelli cui servono di scolo oppure dai possessori o utenti delle loro acque, contribuendo proporzionalmente alla lunghezza interessata la relativa proprietà o all'entità dell'utilizzo;

7. È vietato scaricare le acque dei campi sulle strade. Nel caso di siti morfologicamente inadatti, nei quali fosse inevitabile far versare le acque di un terreno sopra una strada, è consentito realizzare fossi di scolo laterali alle strade adeguatamente dimensionati che raccolgano le acque e le conducano fino al più vicino recettore (caditoia, fosso pubblico).

Aggiungere: In casi particolari possono essere ammesse deroghe e messe in atto soluzioni tecniche differenti solo se espressamente autorizzate dall'Ente Pubblico interessato.

8. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D.Lgs. n. 152/2006, R.D. 523/1904) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali e interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo

23

Art. 93 R.D. 523/1904

"Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa."

24

Art. 12 R.D. 523/1904

"Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti... Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono consorzi... quando concorra l'assenso degli interessati" Art. 17 L.R. 13/1999 comma 2 " Ai fini della difesa dei centri abitati i Comuni provvedono alla pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua interni ai centri stessi."

Art. 23– SIEPI ED ALBERI PROSPICIENTI LE STRADE

1. Fatto salvo quanto disposto dalla L.R. 23 febbraio 2005 n. 6 "Legge Forestale Regionale", e dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", i proprietari dei fondi sono obbligati a tagliare e tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.

2. Fatto salvo quanto disposto dal Codice Civile e dal Codice della Strada, è vietato piantare alberi o siepi lateralmente alle strade a distanze inferiori a:

a) metri tre, misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale, per gli alberi e per le siepi di altezza maggiore di un metro;

b) metri uno, misurati come sopra, per le siepi tenute ad un'altezza non maggiore di un metro;

3. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di m 1 sopra il piano stradale; ciò a partire almeno da 20 metri prima di un incrocio, di un passo carrabile o sul lato interno dall'inizio della curva.

4. Quando eseguite, le piantagioni dovranno essere attuate utilizzando preferenzialmente specie arbustive e arboree autoctone in base alla vegetazione naturale presente ed alla altitudine e, comunque, evitando di utilizzare specie naturalizzate infestanti quali, ad esempio, robinia, ailanto, maclura, ecc.

5. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i

rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

6. Il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva lungo le strade di ogni tipo, da effettuarsi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione, dovrà essere eseguito in maniera da non compromettere la sopravvivenza stessa delle piante interessate dalla potatura; in particolare si dovrà operare con modalità operative e strumentazioni idonee ad evitarne lo sfibramento.

Art. 24 - CONSERVAZIONE DELLE STRADE

1. La materia è disciplinata dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) in S.O. alla Gazz. Uff. n. 303 del 28 dicembre 1992.

CAPO II BIS UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Art 24/bis - DIVIETO DI TRATTAMENTO CON UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

1. Per prodotti fitosanitari si intendono, ai sensi dell'art. 1) 3, comma 1 D.Lgs. 150/2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi", i prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:

- a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
- b) influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
- c) conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
- d) distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;
- e) controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.

2. Al fine di prevenire il cosiddetto "effetto deriva" sono vietati trattamenti con prodotti fitosanitari:

- a) nelle fasce di rispetto delle sorgenti adibite ad uso potabile ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" nel raggio di 200 metri da pozzi e/o sorgenti. Dovranno essere comunque adottate tutte le cautele per la tutela delle risorse idriche sotterranee, anche se non adibite ad uso idropotabile;
- b) nel raggio di 50 metri dall'area specifica di cui alle lettere a) e b), comma 2 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 150/2012, nonché dalle civili abitazioni, orti, cortili con piante da frutto e animali, fontane pubbliche, fontanili per abbeveraggio animali;
- c) per una fascia di rispetto di 50 metri da fossi, canali, corpi idrici in genere e falde affioranti, la distanza dovrà essere misurata dal ciglio di sponda;
- d) per una fascia di rispetto di 20 metri in prossimità di strade, sentieri cartografati e linee ferroviarie comprese le pertinenze.

3. E' vietato altresì l'uso di prodotti fitosanitari:

- a) nelle aree specifiche di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 15 del D.Lgs. 150/2012;
- b) per la manutenzione e ripulitura delle banchine e delle pertinenze delle strade extraurbane, urbane, locali, vicinali e negli itinerari ciclopedonali di cui al D.Lgs.

285/1992 (Codice della Strada) dovendosi, a tal fine, privilegiare l'impiego di metodi fisici e meccanici;

- c) nelle aree destinate a verde pubblico ove la manutenzione dovrà essere effettuata tramite sfalcio, al fine di garantire l'adeguata manutenzione e funzionalità della copertura vegetale;
- d) per le piante che si sviluppano su supporti artificiali, come banchine stradali, marciapiedi, lastricati, muretti e vecchie mura, per le quali il controllo dovrà essere effettuato sulla base della conoscenza delle diverse specie -in quanto spesso del tutto prive di effetti negativi sulle strutture che colonizzano - e, laddove necessario, con mezzi meccanici e fisici;
- e) su vegetazione spontanea e su colture erbacee arboree ed ornamentali durante il periodo di fioritura, ai sensi dell'art. 8 della L.R, Marche n. 33/2012 recante "Disposizioni regionali in materia di Apicoltura";
- f) in presenza di vento e/o di pioggia, o a seguito di pioggia con suolo ancora bagnato.

4. L'acqua necessaria per eseguire il trattamento con fitosanitari può essere prelevata dai corpi idrici, solamente se si dispone di mezzi aspiranti che siano autonomi e separati dall'attrezzatura irrorante, al fine di evitare il rischio di reflusso del liquido verso la fonte di approvvigionamento.

5. E' fatto divieto di: disperdere nell'ambiente e nelle fognature le acque di estinzione residue contaminate ed i contenitori dei singoli prodotti fitosanitari; preparare le miscele per i trattamenti in corrispondenza dei punti di approvvigionamento d'acqua pubblici e di strade.

Art 24-ter OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PREVENTIVA

1. Al fine di consentire un opportuno controllo da parte del Servizio di Igiene e Sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASUR competente per territorio, è fatto obbligo, a quanti intendano fare uso di prodotti fitosanitari, di inviare all'Ufficio dell'ASUR una preventiva comunicazione indicante la data di effettuazione del trattamento, la denominazione commerciale del prodotto fitosanitario, la quantità impiegata, la superficie trattata, le cause che rendono necessario il trattamento medesimo.

2. E' fatto altresì obbligo di segnalazione del trattamento con prodotti fitosanitari tramite specifiche tabelle da posizionarsi, almeno 24 ore prima, ai margini della zona trattata e rivolte verso l'esterno della medesima. La tabellatura non potrà essere rimossa prima della scadenza del tempo di rientro.

3. Le tabelle dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere poste ad un'altezza compresa fra 160 e 180 cm;
- le dimensioni non dovranno essere inferiori a-cm 21x29,7 (foglio A4);
- essere posizionate in prossimità di tutti i punti di passaggio di persone e/o mezzi. Se il terreno trattato è delimitato, in uno o più lati, da una strada, la distanza fra una tabella e la successiva non potrà essere superiore ai 50 m. Negli altri casi la distanza fra le tabelle non potrà essere superiore ai 100 m. Le distanze potranno essere raddoppiate utilizzando tabellature di colore rosso.

4. Le tabelle di cui ai commi 2 e 3 dovranno essere di facile lettura e riportare, oltre alle principali informazioni presenti nella scheda di sicurezza del prodotto impiegato, i seguenti dati;

- a) la dicitura: Terreno trattato con sostanze IRRITANTI/NOCIVE/ TOSSICHE /MOLTO TOSSICHE;
- b) la data del trattamento;
- e) il "Tempo di rientro", ossia il tempo minimo che deve intercorrere tra il trattamento e il rientro, di uomini e animali, nell'appezzamento irrorato, senza che questi subiscano danni";

CAPO III CONSOLIDAMENTO VERSANTI

Art. 25 – CONSOLIDAMENTO VERSANTI SOGGETTI A FENOMENI DI DISSESTO

1. Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione, si dovranno adottare, ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica, e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale.

2. Al fine di agevolare l'impiego di tali tecniche, l'Allegato C contiene gli schemi progettuali di alcune opere di più frequente impiego:

- Inerbimento
- Vimate
- Palificate
- Palizzate
- Fossi rivestiti in legname e pietrame

CAPO IV BOSCHI E PREVENZIONE INCENDI

Art. 26 – BOSCHI

1. Le modalità di trattamento dei boschi sono definite dalla L.R. 23 febbraio 2005 n. 6 “Legge Forestale Regionale” e dal R.D.L. 3267/1923 (Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale di cui alla D.G.R. n. 2585/2001).²⁵

Art. 27 – DIFESA INCENDI BOSCHIVI

1. La materia è disciplinata dalla Legge 21 novembre 2000 n. 353 (L/quadro in materia d'incendi boschivi), dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi dell'art. 3 della L. 353/2000 e L.R. 23 febbraio 2005 n. 6 “Legge Forestale Regionale” art. 19.²⁶

²⁵

La Regione Marche, con DGR 6 novembre 2001 n. 2585 –AG/VTA ha emanato le “Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale Regionali e delle Norme per la gestione dei boschi marchigiani” in sostituzione degli analoghi articoli delle Prescrizioni di Massima vigenti che, per la Provincia di Pesaro e Urbino sono state approvate con Decreto del Ministero dell'agricoltura e Foreste dell'11/11/1964 e con Delibera di Giunta Camerale n. 60 del 20/01/1964

²⁶

1. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera c), della *legge 21 novembre 2000, n. 353* (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), tutti i boschi sono aree a rischio di incendio boschivo.

2. Nei periodi individuati a rischio di incendio boschivo, come individuati dal piano di cui all'articolo 3 della *legge n. 353/2000* approvato dalla Giunta regionale, è vietata l'accensione di fuochi nei boschi o ad una distanza inferiore ai metri 200 dai medesimi ad eccezione:

a) dell'accensione di fuochi per la cottura delle vivande in aree attrezzate allo scopo e, al di fuori di esse, solo da chi soggiorna nei boschi per motivi di lavoro;

b) dell'accensione di fuochi nelle radure dei castagneti da frutto per la combustione in cumuli del materiale vegetale derivante dalla ripulitura del sottobosco finalizzata alla raccolta dei frutti;

c) dell'attività di carbonizzazione secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale.

3. È consentita l'accensione in cumuli del materiale vegetale proveniente dalla ripulitura di incolti, di colture erbacee ed arboree al di fuori dei boschi e ad una distanza di sicurezza non inferiore a 200 metri dai medesimi.

4. Nelle accensioni dei fuochi devono essere adottate le necessarie cautele affinché le scintille e le braci non siano disperse, non vi sia continuità con altro materiale infiammabile e l'operatore assista di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento.

5. L'accensione del fuoco è sempre consentita nell'ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi.

6. Al di fuori dei periodi a rischio di incendio boschivo, la distanza di sicurezza minima dai boschi è stabilita in metri 100; oltre questa distanza è consentito dar fuoco alla paglia, alle stoppie e al materiale vegetale derivante da colture erbacee ed arboree, e dalla distruzione di erbe infestanti, rovi e simili, purché detto materiale sia raccolto in cumuli e l'operatore assista di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento.

7. Nelle aree non a rischio di incendio boschivo è sempre vietato:

a) dare fuoco alla vegetazione erbacea, arbustiva o arborea presente in terreni calanchivi o comunque soggetti a dissesto idrogeologico;

b) dare fuoco alla vegetazione erbacea, arbustiva o arborea nei terreni incolti, nei pascoli permanenti o nei terreni non coltivati in cui è in atto un processo di colonizzazione di specie pioniere;

c) dare fuoco agli arbusti, alle erbe palustri e al materiale vegetale in genere lungo gli argini dei fiumi, laghi e corsi d'acqua;

Pag. 13/15

d) esercitare il pascolo sui terreni percorsi dal fuoco che abbia interessato una superficie superiore a 0,5 ettari, per un periodo compreso tra l'evento e tre annualità successive a quella in cui esso è avvenuto.

8. La Regione attua interventi in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi secondo quanto previsto dal piano regionale di settore di cui all'articolo 3 della *legge n. 353/2000*.

TITOLO IV PRESCRIZIONI

CAPO I FASCE DI RISPETTO, OBBLIGHI FRONTISTI

Art. 28 – ARATURE DI TERRENI ADIACENTI A STRADE, CORSI D'ACQUA, FORMAZIONI VEGETALI, CALANCHI (FASCE DI RISPETTO)

1. In prossimità di strade, escluse quelle private, le arature dovranno essere effettuate in maniera da mantenere una fascia di rispetto o capezzagna larga almeno m 1,50 più il solco di aratura (di cui al comma 7) per i terreni confinanti con le strade Statali e Provinciali e di m 1,00 più il solco di aratura (di cui al comma 7) per i terreni confinanti con altre tipologie di strade, misurate a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle, per manovrare senza danno alle strade o alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali. Detta fascia dovrà essere mantenuta almeno inerbita. In presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni lavorativi e/o ricompresi negli stessi, la distanza di almeno m 1,50 deve essere misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi e dovrà essere mantenuta inerbita. In caso di inadempienza il Comune può disporre ai proprietari o ai conduttori dei fondi l'esecuzione delle opere o provvedervi direttamente a spese dei medesimi.

2. Ai sensi del R.D. 523/1904, i frontisti di fossi o corsi d'acqua pubblici dovranno effettuare le arature in maniera da mantenere una fascia di rispetto non lavorata o capezzagna larga almeno m. 4,00²⁷ misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, per manovrare senza danno alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso d'acqua. Detta fascia dovrà essere mantenuta inerbita.

3. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 (corsi d'acqua) delle N.T.A. del P.P.A.R., fatti salvi i limiti previsti al comma 2, nella fascia contigua da m 4 a m 10 a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei fossi o corsi d'acqua pubblici è vietata l'aratura a profondità superiore a cm 50. ²⁸

4. Nel caso di strade o di fossi privati la fascia di rispetto o capezzagna di cui al comma 1 dovrà avere una larghezza non inferiore a m 1,00 oltre al solco di aratura di cui al comma 7.

5. In appezzamenti confinanti con versanti soggetti ad erosione di tipo calanchivo, si dovrà mantenere una fascia incolta e inerbita larga almeno m 2,00 misurati dal ciglio sommitale del calanco;

6. In prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi, le arature dovranno essere effettuate in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle;

7. Nella capezzagna di valle, le arature dovranno essere fatte rovesciando le zolle verso monte e la stessa dovrà essere separata dalla fascia di rispetto da un solco di aratura;

²⁷

Art. 96 R.D. 523/1904 "Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:.... (omissis).. f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;"

²⁸

Nella fascia contigua di mt 10 a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine è vietata l'aratura di profondità superiore a cm 50....(omissis).

8. Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere soggette a manutenzione periodica per impedire il loro scalzamento a monte e franamenti e cedimenti del terreno a valle, nonchè ingombro della sede stradale e delle sue pertinenze (fossi, canalette ecc.) o del fosso a seguito di caduta massi o di altro materiale sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie. I proprietario e/o conduttore del fondo devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.

9. Ai sensi del R.D. 523/1904²⁹ i proprietari (o i conduttori del fondo) frontisti di corsi d'acqua pubblici devono evitare l'esecuzione di opere in alveo e nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente.

Art. 29 – OBBLIGHI DEI FRONTISTI DI STRADE

1. E' proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade comunali, su quelle di ordine superiore e su quelle vicinali soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali.
2. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali.

Art. 30 – DELLE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI

1. Le strade classificate come “comunali” e “provinciali” saranno dotate, ove possibile, di un'opportuna rete scolante al fine di raccogliere e smaltire le acque di pioggia; la rete dovrà inoltre essere in grado di smaltire la massa idrica che ad essa giunge da eventuali collettori laterali.
2. Nei tratti ove la strada comunale o provinciale abbia ai lati una rete scolante realizzata “a cielo aperto”, questa sarà costituita da fossi o scoline di adeguata pendenza consentendo alle acque meteoriche di defluire correttamente tramite il reticolo idrografico.
3. La manutenzione ed efficienza della rete scolante è a carico dell'Ente proprietario.

Art. 31 - DELLE STRADE VICINALI

1. Le strade vicinali, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti.
2. Qualora la pendenza dei fossi sia superiore al 10%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell'acqua, ne diminuiscano l'effetto erosivo e l'impatto a valle;

²⁹

Art. 96 R.D. 523/1904 “Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:.... (omissis).. f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;”

Capo II – LETAMAI E CONCIMAIE

ART. 32 - OBBLIGO DI CONCIMAIA

1. Ogni stalla, con più di due capi bovini o equini, deve essere obbligatoriamente munita di concimaia di capacità adeguata.
2. Le concimaie, oltre ad avere il fondo e le pareti impermeabili, devono essere protette con argini per evitare l'ingresso di acque superficiali in caso di pioggia e devono essere dotate di canalette e pozzetto stagno per la raccolta dei liquami.

ART. 33 -VUOTATURA LETAMAI, VASCHE E LAGONI DI LIQUAME DA ALLEVAMENTI.

1. La vuotatura dei letamai, delle vasche e dei lagoni di liquami da allevamenti potrà essere eseguita previa comunicazione al Sindaco, del luogo e delle modalità di esecuzione, da effettuarsi almeno tre giorni prima dell'inizio dell'operazione stessa.
2. Le suddette operazioni devono essere eseguite evitando in ogni modo lo spargimento di materiale o di liquidi durante lo svuotamento ed il tragitto di trasporto e dovranno altresì avvenire nel rispetto delle norme di tutela ambientale e delle acque.
3. Sono considerati letamai anche le lettiere e gli accumuli di escrementi all'interno di allevamenti ovicaprini e aviconiculi.

ART. 34 - INTERRAMENTO DEL LETAME

1. Nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto, il letame sparso nei campi deve essere ricoperto, mediante aratura, nelle quarantotto (48) ore successive allo spandimento.
2. La pollina proveniente da allevamenti avicoli deve essere interrata nelle dodici (12) ore successive allo spandimento e nei mesi di giugno-luglio ed agosto deve essere immediatamente interrata.

TITOLO V NORME FINALI

CAPO I

VIGILANZA, SANZIONI AMMINISTRATIVE, ENTRATA IN VIGORE

Art. 35 - INCARICATI DELLA VIGILANZA³⁰

1. Le funzioni di vigilanza sono svolte dal Corpo di Polizia Municipale, dal Corpo di Polizia Provinciale e dal Corpo Forestale dello Stato. Possono altresì procedere all'accertamento delle infrazioni al presente regolamento gli organi competenti ai sensi delle norme vigenti.
2. I Comuni ricadenti nel territorio di una Comunità Montana, per uniformare l'attività di vigilanza, potranno usufruire dell'opera di coordinamento della stessa Comunità Montana.

Art. 36 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le inosservanze alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione e ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti (R.D. 523/1904, R.D.L. 3267/1923, L.R. n. 6/2005, Nuovo Codice della Strada, D.Lgs 152/99 e s m. e i.), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 7-bis ³¹.
2. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/81 e di cui alla L.R. n. 33/98.

Art. 37 – RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 38 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale.
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.
3. Copia del presente regolamento è sempre visibile nell'Ufficio di Segreteria nei giorni e nelle ore in cui è permesso al pubblico.

³⁰

Codice di Procedura Penale art. 57 (ex art 221 del C.P.P. 1930):

1) Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di Polizia Giudiziaria

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla Polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione di pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione di pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza;

2) Sono agenti di polizia giudiziaria

a) il personale della Polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione di pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia e le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio;

3) Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55 del C.P.P. [fra gli altri, vengono richiamati: L. 11/4/1938 n. 612, (Istituzione dell'Ente Nazionale Protezione Animali); L.

13/5/1961 n. 469, art. 16 (servizi antincendio e Corpo Nazionale VV.FF.); L. 15/12/61 (Istituzione dell'agronomo di zona, ecc.)]

³¹

L'allegato "E" reca una tabella indicativa per l'applicazione da parte del sindaco della sanzione amministrativa prevista dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 7-bis con una gradazione per alcune tipologie di violazioni.

ALLEGATI ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO

Allegato A – Definizione buone pratiche agricole consuete

Allegato B – Tavole descrittive delle principali sistemazioni idraulico-agrarie, distanze di rispetto delle lavorazioni da strade e fossi.

Allegato C – Schemi progettuali di opere di ingegneria naturalistica di uso più frequente.

Allegato D – Principali definizioni stradali e di traffico.

Allegato E – Tabella indicativa per applicazione da parte del sindaco delle sanzioni rispetto ad alcune tipologie di violazioni

ALLEGATO A

DEFINIZIONE BUONE PRATICHE AGRICOLE CONSUETE

Il rispetto di normali buone pratiche agricole di cui al PSR Regione Marche 2000-2006 misure E e F, viene utilizzato come termine di paragone per stabilire la natura degli “impegni agroambientali” assunti da ciascun agricoltore, che, per l'appunto, devono oltrepassare le normali buone pratiche agricole (art. 23 reg. (CE) 1257/99).

Il presente allegato riprende quanto è stato appunto definito dal PSR limitatamente alla gestione del suolo in termini di lavorazioni e regimazione delle acque.

NORMATIVA SULLA BUONA PRATICA AGRICOLA

1) NORME DI CARATTERE GENERALE

- Disposizioni legali sull'utilizzo dei presidi sanitari: (quaderno di campagna)
- Norme concernenti i tenori massimi di residui antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale: D.M. 23/12/92, ecc.
- Norme concernenti la sicurezza nelle aziende: Legge 626/96
- Gestione dei rifiuti: Legge 575/96 e successive modifiche ed integrazioni
- Gestione dei rifiuti pericolosi: D.lg.vo 22 del 05/02/97 e successive modifiche ed integrazioni
- Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali: Legge 128/99 (allegati A e B)

2) NORME SPECIFICHE CHE TROVANO DISPOSIZIONI APPLICATIVE DISCIPLINATE A LIVELLO LOCALE

- le pratiche di fertilizzazione e di diserbo trovano riscontri normativi rispettivamente nel D.lgs 152/2006, e nella direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole”;
- la protezione delle acque dei nitrati è trattata nel codice di buona pratica agricola in base alla direttiva 91/676/CEE (D.M. Mipa del 19/04/99);
- La tutela dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, in base alle Direttive 92/44/CEE e 79/409/CEE;
- La gestione del suolo è normata dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I., e nello specifico, per i Bacini regionali dall'Autorità di Bacino Regionale mentre per i bacini interregionali dall'Autorità di Bacino Interregionale Conca – Marecchia.
- R.D. 25/7/1904 n. 523;
- R.D.L. 30/12/23 n.3267 (Vincolo idrogeologico);
- La tutela delle biodiversità vegetale ed animale: Codice di buona pratica agricola nel quadro del Programma nazionale della Biodiversità (L. 124/94)
- Protezione delle bellezze naturali e Vincolo paesistico: D. Lgs.42/2004 (Codice Urbani)
- Legge quadro sulle aree protette: L. 394/91

REQUISITI MINIMI PER LA GESTIONE DEL SUOLO

COLTURE ERBACEE E ORTICOLE

- **Lavorazioni:** Ripristino della porosità del suolo con esecuzione di lavorazioni in “tempera” mediante l'utilizzo di attrezzi di varia natura
- **Regimazione delle acque superficiali:** Manutenzione delle scoline e dei canali collettori permanenti

COLTURE ARBOREE

- Gestione degli interfilari secondo le pratiche normalmente in uso a seconda delle colture e delle aree considerate
- Manutenzione delle scoline e dei canali collettori permanenti

PASCOLI

- Manutenzione delle scoline e dei canali collettori permanenti
- Strigliatura dei pascoli, ove necessario, in presenza di chiari danni da compattamento causato dal calpestio
- Effettuazione di idonee pratiche colturali (es. sfalci, trinciature, ecc.) per eliminare malerbe o arbusti infestanti che impoveriscono la composizione floristica e ostacolano il pascolo.

COLTURE PIU' PRATICATE

In generale, per tutte le colture erbacee ed arboree praticate nella Provincia di Pesaro e Urbino si deve rispettare quanto previsto in materia di sistemazioni agrarie dal presente regolamento.

Scendendo nel dettaglio, si riportano di seguito le tecniche di buona pratica agricola strettamente correlate con la gestione del suolo delle colture più rappresentative e, in particolare, tra le colture erbacee, del frumento duro (colture erbacee autunno-vernine), del girasole e della bietola (colture erbacee primaverili-estive) del cavolo (colture ortive), mentre tra le colture arboree del pesco (colture arboree da frutto), della vite e dell'olivo.

Colture erbacee

Frumento duro

Lavorazioni

Tutti i suoli della Regione Marche sono adatti alla coltivazione di cereali autunno – vernini. La buona fertilità del terreno e la buona capacità di ritenzione idrica avvantaggiano soprattutto i frumenti, mentre orzo e avena si adattano meglio nei suoli meno fertili, poveri di azoto e con limitata disponibilità idrica.

Le lavorazioni vengono fatte con diversi metodi:

- **Lavorazione tradizionale** con aratura, eseguita fino ad una massima profondità di 30 cm quando ci sono da interrare abbondanti residui colturali della coltura precedente o c'è da eseguire la rottura di prati monofiti o polifiti (es: medicaio). Essa, in presenza di terreni compatti viene normalmente eseguita nel periodo estivo, in condizioni di tempera del terreno. Ad essa seguono una o più operazioni di affinamento e di preparazione del letto di semina.
- **Lavorazione minima** che si esegue tradizionalmente dopo una coltura da rinnovo (es: barbabietola da zucchero, girasole, ecc.), con fresature, erpicature, ecc. In tal caso si sfruttano gli effetti della lavorazione più profonda eseguita per la coltura che precede detti cereali.
- **Non lavorazione**, è ancora scarsamente diffusa a causa degli elevati costi delle macchine per la semina su sodo e delle tariffe di noleggio. La semina su sodo viene eseguita previo trattamento erbicida disseccante, sistemico e non residuale.

L'eccessiva profondità di lavorazione è comunque sconsigliata nei terreni acclivi di collina, soprattutto quelli argillosi, poiché li predispongono con più facilità a fenomeni di smottamento, grave problema di dissesto idro-geologico non trascurabile nella regione Marche.

La semina si effettua normalmente dalla fine di Ottobre ad inizio Dicembre.

Ai fini della normale buona pratica agricola, la profondità di aratura non può superare i 30 cm.

Regimazione acque superficiali

I cereali autunno - vernini, nelle Marche sono soggetti ad una piovosità che nel periodo Ottobre – Gennaio supera regolarmente e talvolta abbondantemente i 200 mm, frequenti sono anche gli apporti idrici da nevicata.

Importante quindi è l'opera di regimazione superficiale delle acque piovane che viene effettuata normalmente su tali colture. La quantificazione di un'adeguata rete scolante dipende essenzialmente da tre fattori:

- pendenza media dell'appezzamento coltivato;
- coltura praticata;
- tessitura del terreno.

I solchi e le scoline vengono normalmente effettuati valutando più o meno empiricamente, ma con elevata attendibilità i suddetti parametri.

Girasole

Lavorazioni

Il girasole è una coltura da rinnovo che si adatta bene a quasi tutti gli ambienti pedo-climatici della regione, tollera i terreni a pH sub-acido e quelli a pH sub-alcalino, tanto che viene coltivato sia in terreni argillosi che sciolti. Il suo apparato radicale fascicolato non ha un forte potere penetrativo del terreno, per cui si avvantaggia di una buona profondità di lavorazione.

Essa può essere garantita con un'aratura non più profonda di 30 cm e/o con altri interventi di discissura che possono assicurare un maggior approfondimento.

La lavorazione principale, ovvero spesso l'aratura, viene quasi sempre eseguita nell'estate precedente, dopo la raccolta del cereale autunno-primaverile che normalmente precede questa coltura.

Si eseguono successivamente un paio di operazioni di affinamento del terreno, una in autunno e l'altra a fine inverno o inizio primavera, prima della semina del girasole.

In caso di eccessiva presenza di erbe infestanti non eliminabili con il solo intervento meccanico di affinamento e rinettamento, viene utilmente impiegato un intervento con dissecante chimico.

L'eccessiva profondità di lavorazione è comunque sconsigliata nei terreni acclivi di collina, soprattutto quelli argillosi, poiché li predispongono con più facilità a fenomeni di smottamento, grave problema di dissesto idro-geologico non trascurabile nella regione Marche.

La semina si effettua normalmente dalla metà di Marzo alla metà di Aprile.

Ai fini della normale buona pratica agricola, la profondità di aratura non può superare i 30 cm.

Regimazione acque superficiali

Il girasole è una coltura a ciclo primaverile-estivo, soggetta ad una piovosità che nella Regione Marche spesso assume carattere temporalesco, ad alta intensità.

Fondamentale è l'opera di regimazione superficiale delle acque piovane che viene effettuata normalmente su tale coltura.

La quantificazione di un'adeguata rete scolante dipende essenzialmente da tre fattori:

1. la pendenza media dell'appezzamento coltivato,
2. dalla coltura praticata,
3. dalla tessitura del terreno.

I solchi e le scoline vengono normalmente effettuati valutando più o meno empiricamente, ma con elevata attendibilità i suddetti parametri.

Barbabetola da zucchero

Lavorazioni

La barbabetola da zucchero è una coltura da rinnovo che si adatta bene a molte situazioni pedo-climatiche della regione. Preferisce i terreni freschi, fertili e privi di sassi, non tollera l'acidità del suolo ed i ristagni d'acqua, mentre sopporta bene la salinità.

Il suo apparato radicale costituito da un fittone carnoso che si avvantaggia di una buona profondità di lavorazione. Essa può essere garantita con un'aratura non più profonda di 40 cm e/o con altri interventi di discissura che possono assicurare un maggior approfondimento.

Ideale è l'utilizzo dell'aratro ripuntatore che garantisce un adeguato approfondimento, senza rivoltare eccessivamente il terreno e senza creare eccessiva zollosità.

L'eccessiva profondità di lavorazione è comunque sconsigliata nei terreni acclivi di collina, soprattutto quelli argillosi, poiché li predispongono con più facilità a fenomeni di smottamento, grave problema di dissesto idro-geologico non trascurabile nella regione Marche.

Le lavorazioni varie seguono la logica di una preparazione anticipata del letto di semina in modo da assicurare un terreno ben preparato e strutturato, condizione di primaria importanza per garantire una buona emergenza dei cotiledoni.

La lavorazione principale, nei terreni più tenaci viene quasi sempre eseguita nell'estate precedente, dopo la raccolta del cereale autunno-primaverile che normalmente precede questa coltura.

In autunno si eseguono una o più operazioni di affinamento del terreno e gli agenti atmosferici invernali completano l'opera di preparazione del letto di semina. Successivamente si effettua una semina diretta, preceduta da un intervento rinettante chimico con dissecante o meccanico leggero se l'infestazione è minima.

Nei terreni sciolti le lavorazioni vengono ritardate il più possibile, in modo da evitare un eccessivo costipamento del letto di semina.

La semina si effettua da fine Febbraio ai primi di Marzo.

Ai fini della normale buona pratica agricola, la profondità di aratura non può superare i 40 cm.

Regimazione acque superficiali

La barbabetola da zucchero è una coltura a ciclo primaverile-estivo, soggetta ad una piovosità che nella Regione Marche spesso assume carattere temporalesco, ad alta intensità. Tale problema è particolarmente grave nel periodo autunnale quando il terreno è scoperto e quindi fortemente soggetto a fenomeni erosivi.

Fondamentale è l'opera di regimazione superficiale delle acque piovane che viene effettuata normalmente su tale coltura anche per evitare, in pianura, il ristagno idrico, molto deleterio

La quantificazione di un'adeguata rete scolante dipende essenzialmente da tre fattori:

4. la pendenza media dell'appezzamento coltivato,
5. dalla coltura praticata,
6. dalla tessitura del terreno.

I solchi e le scoline vengono normalmente effettuati valutando più o meno empiricamente, ma con elevata attendibilità i suddetti parametri.

Cavolo

Lavorazioni

Il cavolo è una coltura praticata nei fondovalle, in terreni di norma di medio impasto o sciolti. Le lavorazioni vengono fatte con cura, con il terreno in tempera, evitando un'eccessiva compattazione o il suo elevato affinamento.

La lavorazione principale, fatta normalmente in estate è l'aratura, non eccessivamente profonda, per evitare di riportare in superficie strati di terreno meno fertili. Essa può essere

garantita con un'aratura non più profonda di 30 cm e/o con altri interventi di discissura che possono assicurare un maggior approfondimento.

Ideale è l'utilizzo dell'aratro ripuntatore che garantisce un adeguato approfondimento, senza rivoltare eccessivamente il terreno e senza creare eccessiva zollosità.

L'eccessiva profondità di lavorazione è comunque sconsigliata nei terreni acclivi di collina, soprattutto quelli argillosi, poiché li predispongono con più facilità a fenomeni di smottamento, grave problema di dissesto idro-geologico non trascurabile nella regione Marche.

Seguono una o più operazioni di preparazione del letto di trapianto.

Ai fini della normale buona pratica agricola, la profondità di aratura non può superare i 30 cm.

Regimazione delle acque superficiali

Il cavolfiore è un'orticola a ciclo autunno-vernino, soggetta ad una piovosità frequente anche se non a carattere temporalesco di alta intensità.

Le sistemazioni idraulico agrarie e la regimazione delle acque superficiali vengono regolarmente fatte per evitare ristagni idrici, per favorire l'accumulo di acqua nel terreno, per evitare erosioni, ecc. La quantificazione di un'adeguata rete scolante dipende essenzialmente da tre fattori:

1. la pendenza media dell'appezzamento coltivato,
2. dalla coltura praticata,
3. dalla tessitura del terreno.

I solchi e le scoline vengono normalmente effettuati valutando più o meno empiricamente, ma con elevata attendibilità, i suddetti parametri.

Colture arboree

Pesco

Lavorazioni

Il pesco è una coltura arborea coltivata solo in alcune aree vocate a tale coltivazione. In caso di nuovi impianti, è importante evitare terreni poco adatti, con profondità utile minore di 50 cm, drenaggio imperfetto, tessitura troppo fine, $pH > 8,8$, calcare attivo superiore al 13%.

La scelta varietale è legata alle caratteristiche del terreno oltre che alle esigenze di mercato.

All'impianto si esegue uno scasso profondo eseguito con aratura ed uso di altri attrezzi discissori a taglio verticale (ripper) per garantire una buona profondità di lavorazione.

Si cerca di evitare un eccessivo rivoltamento degli strati di terreno per evitare di riportare in superficie strati poco fertili.

Durante l'allevamento in molti casi si eseguono lavorazioni superficiali di rinettamento.

In alcuni casi viene effettuato un inerbimento permanente controllato con periodici sfalci per ridurre la competizione idrica; negli altri casi spesso, durante la stagione primaverile – estiva si effettuano operazioni meccaniche o interventi chimici con dissecanti, volti alla eliminazione delle erbe infestanti che competono con la pianta per l'acqua ed i nutrienti.

Nella stagione autunnale – invernale, quando non c'è un vero e proprio inerbimento permanente, si lasciano accrescere liberamente le erbe spontanee.

Ai fini della normale buona pratica agricola, si deve garantire il mantenimento di una copertura vegetale nel periodo autunno-invernale.

Regimazione acque superficiali

Le sistemazioni idraulico agrarie e la regimazione delle acque superficiali vengono regolarmente fatte per evitare ristagni idrici, per favorire l'accumulo di acqua nel terreno, per evitare erosioni, ecc. La quantificazione di un'adeguata rete scolante dipende essenzialmente da tre fattori:

1. la pendenza media dell'appezzamento coltivato,

2. dalla coltura praticata,
3. dalla tessitura del terreno.

I solchi e le scoline vengono normalmente effettuati valutando più o meno empiricamente, ma con elevata attendibilità, i suddetti parametri.

Olivo

Lavorazioni

L'olivo è una coltura che caratterizza il paesaggio delle Marche, coltivata allo stato promiscuo anche se è in aumento la superficie specializzata.

La coltura promiscua è soggetta alle lavorazioni che si effettuano per la coltura erbacea coltivata nel terreno sottostante.

La coltura specializzata viene gestita con o senza lavorazioni meccaniche.

Per ridurre i fenomeni erosivi si può effettuare un inerbimento permanente controllato con periodici sfalci per ridurre la competizione idrica; nella maggior parte dei casi, durante la stagione primaverile – estiva si effettuano operazioni meccaniche o interventi chimici con dissecanti, volti alla eliminazione delle erbe infestanti che competono con l'olivo per l'acqua ed i nutrienti.

Nella stagione autunnale – invernale, si lasciano accrescere liberamente le erbe spontanee.

Ai fini della normale buona pratica agricola, si deve garantire il mantenimento di una copertura vegetale nel periodo autunno-invernale.

Regimazione acque superficiali

Quando è in coltura consociata con un'erbacea, beneficia della regimazione effettuata per detta coltura; se è in coltura specializzata, spesso si esegue una regimazione con valutazioni empiriche dettate dall'esperienza.

La quantificazione di un'adeguata rete scolante dipende essenzialmente da tre fattori:

1. la pendenza media dell'appezzamento coltivato,
2. dalla coltura praticata,
3. dalla tessitura del terreno.

I solchi e le scoline vengono normalmente effettuati valutando più o meno empiricamente, ma con elevata attendibilità, i suddetti parametri.

Vite da vino

Lavorazioni

La vite da vino è una coltura che nelle Marche ha raggiunto un'alta specializzazione e che permette di ottenere vini di alto pregio.

All'impianto si esegue uno scasso profondo eseguito con aratura ed uso di altri attrezzi discissori a taglio verticale (ripper) per garantire una buona profondità di lavorazione.

Si cerca di evitare un eccessivo rivoltamento degli strati di terreno per evitare di riportare in superficie strati poco fertili.

Durante l'allevamento in molti casi si eseguono lavorazioni superficiali di rinettamento.

Per ridurre fenomeni erosivi, si può effettuare o un inerbimento sull'interfilare o un inerbimento permanente controllato con periodici sfalci per ridurre la competizione idrica; nella maggior parte dei casi, durante la stagione primaverile – estiva si effettuano operazioni meccaniche o interventi chimici con dissecanti, volti alla eliminazione delle erbe infestanti che competono con la vite per l'acqua ed i nutrienti.

Nella stagione autunnale – invernale, si lasciano accrescere liberamente le erbe spontanee.

Ai fini della normale buona pratica agricola, si dovrà garantire il mantenimento di una copertura vegetale nel periodo autunno-invernale

Regimazione acque superficiali

Le sistemazioni idraulico agrarie e la regimazione delle acque superficiali vengono regolarmente fatte per evitare ristagni idrici, per favorire l'accumulo di acqua nel terreno, per evitare erosioni, ecc.

La quantificazione di un'adeguata rete scolante dipende essenzialmente da tre fattori:

1. la pendenza media dell'appezzamento coltivato,
2. dalla coltura praticata,
3. dalla tessitura del terreno.

I solchi e le scoline vengono normalmente effettuati valutando più o meno empiricamente, ma con elevata attendibilità, i suddetti parametri.

Pascoli

Lavorazioni

I pascoli sono formazioni vegetali permanenti, naturali o naturalizzate, composte prevalentemente da essenze graminacee anche autoriseminanti.

Nella regione Marche sono localizzati soprattutto lungo la catena appenninica, e le loro produzioni vengono utilizzate sul posto dagli animali allo stato brado.

I pascoli naturali, appenninici, sono per lo più gestiti dai comuni e dalle comunanze. Questi enti normalmente non eseguono lavorazioni particolari per il rinnovo del pascolo, si limitano a disciplinare soprattutto il periodo di pascolamento da parte di ovini, bovini ed equini, che inizia i primi di Giugno e prosegue finché lo permettono le condizioni atmosferiche.

Ai fini della normale buona pratica agricola, si dovrà garantire il rispetto del divieto di rottura del pascolo

Regimazione acque superficiali

La copertura vegetale offerta dal pascolo, è una ottima difesa contro gli effetti erosivi del ruscellamento dovuto alle piogge.

La copertura vegetale intercetta la pioggia impedendo fenomeni di compattazione degli strati superficiali, diminuisce la velocità di ruscellamento e quindi di erosione, garantisce una migliore agglomerazione e porosità dovuta alle radici, aumenta le attività biologiche, riduce l'umidità del terreno. Un carico eccessivo di pascolo aumenta, pur se in modo lieve, le perdite di terreno per erosione.

Anche in questo caso è utile l'opera di regimazione superficiale delle acque piovane che viene effettuata normalmente su tale coltura.

La quantificazione di un'adeguata rete scolante dipende essenzialmente da tre fattori:

la pendenza media dell'appezzamento coltivato, dalla coltura praticata, dalla tessitura del terreno.

I solchi e le scoline vengono normalmente effettuati valutando più o meno empiricamente, ma con elevata attendibilità i suddetti parametri.

CRITERI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE IDRICA SCOLANTE

La regimazione idrica superficiale rientra nella buona pratica agricola, è imposta da una serie di leggi ed articoli di codice civile, viene normalmente realizzata in modo empirico ma funzionale, valutando con l'esperienza i vari parametri da considerare quali: piovosità nei vari periodi dell'anno, caratteristiche del terreno, pendenza, tipo di coltura, ecc.

Sulla base del Piano di Sviluppo Rurale è possibile razionalizzare il calcolo e il dimensionamento della rete scolante attraverso una metodologia quanto più possibile razionale.

La sistemazione agronomica predominante è quella a rittochino, con lavorazioni che seguono la linea di massima pendenza. In questa situazione, con superfici lisce, senza ondulazioni, le scoline temporanee vengono normalmente realizzate oblique e parallele, in modo tale da

convogliare le acque piovane in eccesso su fossi di raccolta, laterali ai campi coltivati. Nei casi di superfici ondulate, che sono la maggior parte, le scoline vengono realizzate in modo vario, basandosi sulla perizia e l'esperienza del coltivatore.

È in ogni caso indispensabile che tale rete scolante sia in grado di smaltire le acque piovane in eccesso nell'unità di tempo. La verifica viene effettuata calcolando il volume in m³ di acqua piovana da smaltire nei picchi critici di piovosità e accertando che tale valore sia inferiore al volume di affossatura in m³, calcolato moltiplicando l'area di sezione delle scoline per la lunghezza complessiva della griglia di scoline adattate alle caratteristiche dell'appezzamento in esame. Preliminarmente, ai fini della stesura del progetto di regimazione delle acque, dovranno essere presi in considerazione i seguenti parametri:

PARAMETRO	Fonte dei dati
Caratteristiche della superficie agricola aziendale, esistenza di compluvi naturali, piccoli bacini, ecc.	Carte catastali, foto aeree, osservazioni visive, ecc.
Pendenza media dei vari appezzamenti di terreno	Carte con curve di livello
Tipi di colture praticate e rotazioni da attuare	Programmi aziendali di coltivazione
Caratteristiche pedologiche dei terreni	Analisi della tessitura e quant'altro utile, in aggiunta a quelle chimiche necessarie alla formulazione del piano di concimazione.
Tipo di attrezzo utilizzato per la realizzazione delle scoline (è importante per valutare l'area della sezione del solco) e profondità media di esse.	Tipo di attrezzo di dotazione aziendale o da noleggiare.
Grado di pendenza da dare alle scoline	Caratteristiche della superficie ed esperienza del coltivatore.

Il calcolo dell'entità del deflusso superficiale del bacino o della superficie coltivata interessata è espresso mediante la relazione:

$$Q = 10^{-1} * C * h * A$$

- **Q** = deflusso m³;
- **A** = superficie dell'appezzamento (ettari);
- **h** = altezza della "pioggia utile" (mm) che genera il deflusso mettendo in funzione la scolina;
- **C** = coefficiente di deflusso.

Ai fini del calcolo della quantità di acqua da far defluire nei momenti più critici, ovvero dell'altezza di pioggia critica "h", bisogna far riferimento a brevi ed intensi eventi piovosi che generano necessità di deflusso delle acque e che da uno studio storico dei dati pluviometrici, effettuato stazione per stazione, si prevede possano ripetersi.

I dati utili allo scopo sono reperibili presso l'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M) attraverso le elaborazioni del suo Centro Agrometeo e riguarderanno tutte le stazioni di rilevamento dati climatici diffuse sul territorio regionale.

Il coefficiente di deflusso variano in funzione del grado di copertura del suolo ovvero del suo utilizzo, delle condizioni di umidità del terreno, della profondità di lavorazione, delle topografia del bacino, tessitura e litologia del terreno, ecc.

Tale coefficiente di deflusso è reperibile in bibliografia tecnica, e verrà tabulato tenendo conto dei parametri riportati nella tabella seguente differenziata per coltura praticata.


Coltura in atto:

Topografia e vegetazione	Pendenza %	Tessitura del terreno		
		<i>Terreni leggeri</i>	<i>Terreni di medio impasto</i>	<i>Terreni compatti</i>
➤ Terreni pianeggianti	0 – 5%	(coeff. deflusso)	(coeff. Deflusso)	(coeff. deflusso)
➤ Terreni acclivi	5 – 10 %	(coeff. deflusso)	(coeff. Deflusso)	(coeff. deflusso)
➤ Terreni molto acclivi	10 – 30 %	(coeff. deflusso)	(coeff. Deflusso)	(coeff. deflusso)


ALLEGATO B

TAVOLE DESCRITTIVE DELLE PRINCIPALI SISTEMAZIONI IDRAULICO-AGRARIE, DISTANZE DI RISPETTO DELLE LAVORAZIONI DA STRADE E FOSSI


- Sistemazioni in pendio – Ciglioni
- Sistemazioni in pendio – Terrazzamenti con muri a secco
- Sistemazioni in pendio – Colture a strisce
- Sistemazioni in pendio – Rittochino
- Sistemazioni in pendio – Girapoggio
- Sistemazioni in pendio – Fosse livellari
- Elementi del reticolo idrologico superficiale
- Aree interessate da frane 1 • stato originario prima della frana
- Aree interessate da frane 2 • frana (parti del terreno stabile e nel corpo di frana)
- Aree interessate da frane 3 • rimodellamento dopo la frana
- Distanze minime di impianto lungo il confine stradale al di fuori dei centri abitati
- Distanze minime di impianto lungo il confine stradale all'interno dei centri abitati
- Strada priva di fasce di rispetto (capezzagna)
- Strada con fasce di rispetto (capezzagna)
- Corso d'acqua senza fasce di rispetto (capezzagna)
- Corso d'acqua con fasce di rispetto (capezzagna)
- Limite aratura profonda in prossimità dei corsi d'acqua pubblici
- Tabella sistemazioni idraulico-agrarie di regimazione in funzione delle pendenze




Sistemazioni in pendio - Ciglioni




Sistemazioni in pendio - Terrazzamenti con muri a secco




Sistemazioni in pendio - Colture a strisce




Sistemazioni in pendio - Rittochino




Sistemazioni in pendio - Girapoggio



Sistemazioni in pendio - Fosse livellari




Elementi del reticolo idrologico superficiale




Aree interessate da frane 1 • stato originario prima della frana

parti di una frana nel terreno stabile




parti di una frana nel terreno che ha subito il movimento (corpo in frana)


Aree interessate da frane 2 • frana (parti nel terreno stabile e nel corpo di frana)



Aree interessate da frane 3 • rimodellamento dopo la frana




Distanze minime di impianto lungo il confine stradale al di fuori dei centri abitati




(*) $l = 1,00$ m siepi di ontano, di castagno, ecc.
 $l = 2,00$ m siepi di robinia

Distanze minime di impianto lungo il confine stradale all'interno dei centri abitati




Strada priva di fasce di rispetto (capezzagne)




Strada con fasce di rispetto (capezzagne)

la capezzagna deve essere misurata a partire dal ciglio esterno della strada ed avere una larghezza non inferiore a:
 2,00 metri nel caso di strade private
 2,50 metri in tutti gli altri casi




Corso d'acqua senza fasce di rispetto (capezzagne)



Corso d'acqua con fasce di rispetto (capezzagne)

la capezzagna deve essere misurata a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine ed avere una larghezza non inferiore a:
 2,00 metri nel caso di fossi privati
 4,00 metri nel caso di fossi o corsi d'acqua pubblici



Limite aratura profonda in prossimità dei corsi d'acqua pubblici

TABELLA SISTEMAZIONI IDRAULICO-AGRARIE IN FUNZIONE DELLE PENDENZE

tipo di coltivazione	opere di regimazione	pendenza media del terreno		
		terreni con pendenza $p < 40\%$	terreni con pendenza $40\% \leq p < 60\%$	terreni con pendenza $p \geq 60\%$
seminativi in successione colturale o in rotazione	a) fosse livellari (art. 18, cm. 4)	- andamento parallelo alle curve di livello - profondità superiore di 0,10÷0,15 m rispetto alle lavorazioni - interasse < 80 m	le opere di regimazione dovranno essere realizzate sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati (art. 18, cm. 8)	divieto di colture e/o rotazioni colturali che richiedano lavorazioni annuali del suolo (art. 18, cm. 9)
	b) scoline (art. 18, cm. 4)	- profondità 0,20÷0,30 m - confluenti nelle fosse livellari sottostanti		
	c) fasce inerbite (art. 18, cm. 4)	- larghezza almeno 5 m - interasse < 60 ml		
	d) strade fosso (art. 18, cm. 4) andamento parallelo alle curve di livello	- interasse < 80 m		
	e) collettori naturali o artificiali (art. 18, cm. 4)	- andamento parallelo alla massima pendenza - raccolta delle acque provenienti dalle fosse livellari e le strade fosso - immissione delle acque raccolte nei corsi d'acqua vallivi		
	f) drenaggi sotterranei e rippature profonde (art. 18, cm. 4)			
pascoli, prati - pascoli	a) fosse livellari	come per i seminativi, con la possibilità che i solchi acquai possono avere interassi massimi di 80 m (art. 18, cm. 5)	le opere di regimazione dovranno essere realizzate sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati (art. 18, cm. 8)	le opere di regimazione dovranno essere realizzate sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati (art. 18, cm. 8)
	b) scoline			
	c) fasce inerbite			
	d) strade fosso			
	e) collettori naturali o artificiali			
	f) drenaggi sotterranei e rippature profonde			
frutteti, vigneti	a) fosse livellari	come per i seminativi solo se i filari siano realizzati lungo le linee di massima pendenza e gli interfilari non siano inerbiti per almeno 8 mesi l'anno. Comunque sempre presente fosso di guardia a valle (art. 18, cm. 6)	le opere di regimazione dovranno essere realizzate sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati (art. 18, cm. 8)	le opere di regimazione dovranno essere realizzate sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati (art. 18, cm. 8)
	b) scoline			
	c) fasce inerbite			
	d) strade fosso			
	e) collettori naturali o artificiali			
	f) drenaggi sotterranei e rippature profonde			
impianti arborei da legno, boschi di nuovo impianto	a) fosse livellari	obbligo dell'inerbimento degli interfilari (art. 18, cm. 7)	le opere di regimazione dovranno essere realizzate sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati (art. 18, cm. 8)	le opere di regimazione dovranno essere realizzate sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati (art. 18, cm. 8)
	b) scoline			
	c) fasce inerbite			
	d) strade fosso			
	e) collettori naturali o artificiali			
	f) drenaggi sotterranei e rippature profonde			

ALLEGATO C

SCHEMI PROGETTUALI DI OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA DI USO PIÙ FREQUENTE

Vengono riportati qui di seguito gli schemi progettuali di alcune opere di ingegneria naturalistica di limitata complessità strutturale ed esecutiva, di rapida esecuzione ed interessanti aree di dimensioni limitate e circoscritte, da impiegare nei casi di: sistemazioni di scarpate stradali, piste di servizio, sentieri e percorsi escursionistici, sistemazioni di frane e smottamenti di versante, sistemazione idrauliche della rete idrografica minore, sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni agricoli e forestali e, più in generale, interventi di manutenzione diffusa sul territorio.

Si tratta di interventi costruttivi semplici, standardizzati (codificati non solo dai moderni manuali di progettazione ma anche dalla tradizione locale che in passato li impiegava come prassi costruttiva ordinaria), da realizzare con materiali reperibili sul posto e, pertanto, alla portata di ogni agricoltore, proprietario frontista di strade e fossi, operatore stradale.

Bibliografia essenziale

- AA.VV., *Linee guida per capitolati speciali per interventi di Ingegneria Naturalistica e lavori di opere a verde*, Ministero dell'Ambiente (ed.), Roma 1997
- AA.VV., *Manuale tecnico di Ingegneria Naturalistica della Provincia di Terni. Applicabilità delle tecniche, limiti e soluzioni*. Provincia di Terni (ed.), Terni 2003
- AA.VV., *Manuale Tecnico di Ingegneria Naturalistica*, Regione Emilia Romagna, Assessorato all'Ambiente – Regione Veneto, Assessorato Agricoltura e Foreste (ed.), Bologna 1993
- AA.VV., *Opere e tecniche di ingegneria naturalistica e recupero ambientale*, Regione Liguria, Assessorato Edilizia, Energia e Difesa del suolo (ed.), Genova 1995
- AA.VV., *Principi e linee guida per l'Ingegneria Naturalistica. Vol. 1 - Processi territoriali e criteri metodologici*, Collana "Fiumi e Territorio", Regione Toscana (ed.), Firenze 2000
- Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), *Atlante delle opere di sistemazione dei versanti*, Manuali e Linee Guida 10/2002, ANPA - Dipartimento Difesa del Suolo (ed.), Roma 2002
- Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica Sezione Campania (a cura di), *Regolamento per l'attuazione degli interventi di Ingegneria Naturalistica nel territorio della Regione Campania. Allegato Tecnico*, Regione Campania (ed.), Napoli 2002
- Cornellini Paolo, Sauli Giuliano, *Manuale di Indirizzo delle scelte progettuali per interventi di difesa del suolo con tecniche di Ingegneria Naturalistica*, PODIS Ministero dell'Ambiente (ed.), Roma 2005
- Florineth Florin, *Ingegneria Naturalistica. L'uso del legname scortecciato – Il tondame sui versanti franosi in ACER n° 5/2006*, pp. 75-78
- Florineth Florin, Molon Marco (a cura di), *Dispensa di Ingegneria Naturalistica 2004/2005*, Università di Bodenkultur, Vienna, Istituto di Ingegneria Naturalistica e Costruzione del Paesaggio (ed.), Vienna 2004
- Gattoni Roberto, Dini Emanuele, Giacchini Paolo, Loiotile Antonello, Memè Mario, *Linee guida e criteri per la progettazione delle opere di ingegneria naturalistica nelle Marche. Anno 2003*, Sezione Regionale AIPIN Marche (ed.), 2003
- Sauli Giuliano, Cornellini Paolo, Preti Federico, *Manuale di Ingegneria Naturalistica. Volume 1 - Sistemazioni idrauliche*, Regione Lazio (ed.), Roma 2002
- Sauli Giuliano, Cornellini Paolo, Preti Federico, *Manuale di Ingegneria Naturalistica. Volume 2 - Strade, cave, discariche e coste sabbiose*, Regione Lazio (ed.), Roma 2003
- Sauli Giuliano, Cornellini Paolo, Preti Federico, *Manuale di Ingegneria Naturalistica, Volume 3 - Sistemazione dei versanti*, Regione Lazio (ed.), Roma 2005.

Descrizione sintetica

Semina manuale a spaglio di miscugli di sementi, provenienti dalla raccolta di fiorume oppure da produzioni certificate, su superfici di terreno soggette ad erosione o a ruscellamento superficiale; le specie erbacee vengono scelte in funzione delle caratteristiche climatiche, pedologiche ed ecologiche dei luoghi. Nelle condizioni più critiche la semina deve essere abbinata alla distribuzione di concimi organici e/o inorganici per agevolare la successiva crescita del rivestimento erboso.

Campi di applicazione

Superfici piane o con pendenze inferiori a 25°÷30°. L'inerbimento è un'efficace tecnica di rivestimento in grado di proteggere i suoli dall'erosione da acque di ruscellamento, dall'azione eolica e limitare l'essiccamento superficiale. In condizioni di terreno a forte pendenza, accidentato oppure di affioramenti rocciosi più o meno estesi sono possibili tecniche di inerbimento più sofisticate quali la semina con coltre protettiva di paglia, l'idrosemina, l'idrosemina a spessore, il rivestimento vegetativo con griglie, reti o tessuti di materiale naturale o sintetico, ecc..

Materiali impiegati


- sementi di specie erbacee in miscugli definiti in base alle caratteristiche delle località (suolo, roccia, microclima, vegetazione, uso, manutenzione, ecc.) in quantità variabili dai 40 ai 60 g/m²; per esempio:
 - miscuglio A** (per collina e montagna con terreni sofferenti di siccità)
ginestrino comune (*Lotus corniculatus*) 28%, erba altissima (*Arrhenatherum elatius*) 20%, erba mazzolina (*Dactylis glomerata*) 20%, festuca (*Festuca elatior*) 17%, trifoglio dei prati (*Trifolium pratense*) 15%
 - miscuglio B** (miscela di leguminose e di graminacee adatte per stazioni aride)
festuca rossa (*Festuca rubra*) 10%, festuca ovina (*Festuca ovina*) 20%, festuca (*Festuca duriuscula*) 12%, fienarola pratense (*Poa pratensis*) 5%, loglio perenne (*Lolium perenne*) 5%, trifoglio strisciante (*Trifolium repens*) 10%, ginestrino comune (*Lotus corniculatus*) 10%, vecciarini (*Coronilla varia*) 10%, sulla (*Hedysarum coronarium*) 10%, vulneraria (*Anthyllis vulneraria*) 8%
 - miscuglio C** (per inerbimenti di terreni alcalini e non ripidi di collina)
festuca rossa (*Festuca rubra*) 32%, festuca ovina (*Festuca ovina*) 18%, festuca (*Festuca duriuscula*) 10%, trifoglio strisciante (*Trifolium repens*) 7%, ginestrino comune (*Lotus corniculatus*) 6%, fienarola pratense (*Poa pratensis*) 5%, loglio perenne (*Lolium perenne*) 4%, erba mazzolina (*Dactylis glomerata*) 3%, achillea (*Achillea millefolium*) 2%, trifogliolo (*Medicago lupulina*) 2%, lupinella (*Onobrychis viciifolia*) 2%, coda di topo (*Phleum pratense*) 2%, sanguisorba (*Sanguisorba minor*) 2%, trifoglio dei prati (*Trifolium pratense*) 2%, vulneraria (*Anthyllis vulneraria*) 1%, pisello (*Lathyrus pratensis*) 1%, lupino (*Lupinus polyphyllus*) 1%
- concimi organici e/o inorganici per il miglioramento del terreno di semina.

Modalità di esecuzione


1. lavorazione superficiale del terreno, allontanamento dei detriti più grossolani e regolarizzazione del piano di semina;
2. distribuzione manuale di concimi, fertilizzanti e ammendanti per migliorare la fertilità del terreno nella fase iniziale;
3. distribuzione manuale a spaglio delle sementi e successiva leggera rastrellatura per la ricopertura dei semi (oppure spargimento manuale di un sottile strato di terreno fine);
4. se non si dispone di una quantità sufficiente di sementi, si può procedere con una semina a strisce a superfici alternate; nel primo anno la copertura erbacea sarà incompleta, ma negli spazi scoperti sarà favorito l'insediamento spontaneo di eventuali specie vegetali pioniere (erbacee, arbustive e legnose) provenienti dalle associazioni limitrofe.

Manutenzione

Gli sfalci periodici devono essere finalizzati da una parte a conservare le qualità ecologiche delle nuove formazioni vegetali e dall'altra a garantire il rivestimento e la stabilizzazione dei terreni in dissesto idrogeologico. Nel caso in cui, oltre la semina, siano state messe a dimora anche nuove specie arboree e arbustive, i tagli programmati dovrebbero tenere sotto controllo le specie erbacee a rapido accrescimento per limitare la competizione.



Sezione



Fronte

0 50 100 cm

Inerbimento

Descrizione sintetica

Impianto di giovani arbusti autoctoni forniti in zolla o in contenitore provenienti da vivai specializzati nella riproduzione di specie forestali. Lo scavo delle buche di impianto deve essere proporzionato alla zolla della pianta, alle modalità di lavorazione del suolo (lavorazione meccanica o scavo manuale), alla morfologia dei luoghi (terreno pianeggiante, a bassa, media o alta pendenza), alla gravità del rischio idrogeologico; in ogni caso maggiore è il volume di terreno smosso e migliori saranno le condizioni di sviluppo dell'apparato radicale. Il sesto d'impianto dovrà essere irregolare per ricreare un'ambientazione naturaliforme e con le diverse specie arbustive disposte a gruppi (minimo 3÷5 esemplari per specie) secondo un disegno a mosaico o a fasce giustapposte. Di volta in volta deve essere valutata la necessità della posa in opera di palo tutore per il sostegno, della pacciamatura per il controllo delle specie erbacee e del cilindro di protezione in rete (shelter) per limitare i danni della fauna. Si sconsiglia l'impianto degli esemplari a radice nuda se non si dispone di un sistema di irrigazione di soccorso.

Campi di applicazione

Superfici a bassa pendenza. Nei terreni poveri è opportuno riempire le buche d'impianto con terreno vegetale, sostanza organica decomposta o fertilizzanti in quantità variabili per stimolare l'attecchimento e lo sviluppo delle piante; si consiglia l'impiego delle specie arbustive a comportamento pioniero in grado di ricostruire gli stadi intermedi della vegetazione potenziale presente o precedentemente presente. Gli arbusti sono impiegati anche in abbinamento con le altre tecniche di ingegneria naturalistica dovendo poi nel tempo integrare le prestazioni strutturali dei materiali morti.

Materiali impiegati

- arbusti in zolla o contenitore proveniente da materiale di propagazione locale (ecotipi), altezza compresa tra 0,30 e 0,80 m a seconda della specie vegetale e del grado di protezione richiesto;
- materiali per la pacciamatura (dischi di feltro, corteccia di conifere, paglia, ecc.) alla base degli arbusti;
- dispositivi di protezione antifauna (shelter).

Modalità di esecuzione


1. lavorazione superficiale del terreno, allontanamento dei detriti più grossolani e regolarizzazione del piano di lavoro;
2. scavo di buche proporzionate alle dimensioni dell'apparato radicale o della zolla;
3. eventuale miglioramento del substrato con terreno vegetale, sostanza organica decomposta, fertilizzanti ed ammendanti;
4. posizionamento dell'arbusto nella buca;
5. chiusura della buca con il terreno di scavo;
6. pressatura del terreno al pedale dell'arbusto e formazione della conca per la raccolta dell'acqua o dello sgrondo per l'allontanamento delle acque superficiali in base alle condizioni climatiche e pedologiche;
7. copertura della base dell'arbusto con pacciamatura (dischi di feltro, corteccia di conifere, ecc.).

Manutenzione


I lavori di manutenzione per gli arbusti di nuovo impianto sono limitati e consistono in verifiche periodiche sul loro stato conservativo:

1. verifica periodica sullo stato di salute e di crescita;
2. eventuali irrigazioni di soccorso nei primi due anni di impianto;
3. eventuali trattamenti fitosanitari in caso di gravi attacchi di malattie o di parassiti;
4. sostituzione delle piante morte se le fallanze possono, per numero e posizione, compromettere la stabilizzazione dei terreni e i processi naturali di colonizzazione ecologica;
5. verifica dell'efficienza ed efficacia funzionale del controllo del dissesto idrogeologico se in abbinamento ad altre tecniche di ingegneria naturalistica.

Impianto di arbusti



□ Sezione



□ Fronte

0 50 100 cm

Impianto arbusti

Descrizione sintetica

Impianto di giovani alberi autoctoni forniti in zolla o in contenitore provenienti da vivai specializzati nella riproduzione di specie forestali. Lo scavo delle buche di impianto deve essere proporzionato alla zolla della pianta, alle modalità di lavorazione del suolo, alla morfologia dei luoghi, alla gravità del rischio idrogeologico; in ogni caso maggiore è il volume di terreno smosso e migliori saranno le condizioni di sviluppo dell'apparato radicale. Il sesto d'impianto dovrà essere irregolare per ricreare un'ambientazione naturaliforme e con le diverse specie arboree disposte a gruppi (minimo 3÷5 esemplari per specie) secondo un disegno a mosaico o a fasce giustapposte. Deve essere prevista la posa in opera del palo tutore per il sostegno, la pacciamatura per il controllo delle specie erbacee e del cilindro di protezione in rete (shelter) per limitare i danni della fauna. Si sconsiglia l'impianto degli esemplari a radice nuda se non si dispone di un sistema di irrigazione di soccorso.

Campi di applicazione

Superfici a bassa pendenza. Nei terreni poveri è opportuno riempire le buche d'impianto con terreno vegetale, sostanza organica decomposta o fertilizzanti. Si consiglia l'impiego delle specie arboree a comportamento pioniero in grado di ricostruire gli stadi intermedi della vegetazione potenziale presente o precedentemente presente. Gli alberi sono impiegati anche in abbinamento con le altre tecniche di ingegneria naturalistica dovendo poi nel tempo integrare le prestazioni strutturali dei materiali morti, ad esclusione di quelle dove, allo stadio adulto, possono generare problemi di instabilità (grate e palificate vive, terre rinforzate, ecc.).

Materiali impiegati

- alberi in zolla o contenitore proveniente da materiale di propagazione locale (ecotipi), altezza compresa tra 0,50 e 2,00 m a seconda della specie vegetale e del grado di protezione richiesto;
- pali tutori;
- materiali per la pacciamatura (dischi di feltro, corteccia di conifere, paglia, ecc.) alla base degli arbusti;
- dispositivi di protezione antifauna (shelter).


Modalità di esecuzione

1. lavorazione superficiale del terreno, allontanamento dei detriti più grossolani e regolarizzazione del piano di lavoro;
2. scavo di buche proporzionate alle dimensioni dell'apparato radicale o della zolla;
3. eventuale miglioramento del substrato con terreno vegetale, sostanza organica decomposta, fertilizzanti ed ammendanti;
4. inserimento del palo tutore;
5. posizionamento dell'albero nella buca;
6. chiusura della buca con il terreno di scavo;
7. pressatura del terreno al pedale dell'arbusto e formazione della conca per la raccolta dell'acqua o dello sgrondo per l'allontanamento delle acque superficiali in base alle condizioni climatiche e pedologiche;
8. copertura della base dell'arbusto con pacciamatura (dischi di feltro, corteccia di conifere, ecc.);
9. legatura del fusto al palo tutore con legacci elastici in grado di resistere ad almeno due stagioni vegetative.


Manutenzione

I lavori di manutenzione per gli alberi di nuovo impianto sono limitati e consistono in verifiche periodiche sul loro stato conservativo:

1. verifica periodica sullo stato di salute e di crescita;
2. eventuali irrigazioni di soccorso nei primi due anni di impianto;
3. eventuali trattamenti fitosanitari in caso di gravi attacchi di malattie o di parassiti;
4. sostituzione delle piante morte se le fallanze possono, per numero e posizione, compromettere la stabilizzazione dei terreni e i processi naturali di colonizzazione ecologica;
5. verifica dell'efficienza ed efficacia funzionale del controllo del dissesto idrogeologico se in abbinamento ad altre tecniche di ingegneria naturalistica;
6. eventuale taglio selettivo, se necessario o previsto in fase di progettazione, nel medio termine per consentire una migliore crescita ad alto fusto, la riduzione del rischio di interferenze con strade o linee tecnologiche fuori terra;
7. eventuale controllo del reticolo idrologico superficiale per evitare l'intasamento dovuto all'accumulo del fogliame caduto a terra.



□ Sezione



□ Fronte

0 50 100cm

Impianto alberi

Descrizione sintetica

Impianto, all'interno di piccoli gradoni o terrazzamenti scavati a file parallele su pendii, di ramaglia di piante legnose con capacità di riproduzione vegetativa (salici, tamerici, noccioli, ecc.) e/o arbusti radicati autoctoni e successiva copertura con il materiale proveniente dagli scavi superiori. Tale tecnica consente una radicazione profonda con conseguente drenaggio degli strati interessati; in questo modo viene limitato il ruscellamento superficiale e, di conseguenza, viene rallentata sia l'erosione sia il movimento del terreno.

La messa a dimora di latifoglie radicate tra le file consente di raggiungere più rapidamente uno stadio evoluto della serie della vegetazione potenziale.

La tecnica risulta costosa per la grande quantità di materiale vegetale e quindi è consigliabile solo dove sia facile reperire ramaglie e talee.

Nel caso di rilevati di terra, la messa a dimora delle piante contemporaneamente alla formazione del rilevato stesso determina un effetto consolidante in profondità simile a quello delle terre rinforzate.

Campi di applicazione

Pendii incoerenti, frane superficiali, rilevati in fase di esecuzione. Stabilizzazione di frane in materiale alluvionale e con detritici di versante, con inclinazione del versante massima di 40°.

Materiali impiegati

- rami, verghe, astoni di specie con capacità di riproduzione vegetativa (salici, tamerici, noccioli, ecc.): lunghezza 1,00 m oppure pari alla profondità dello scavo aumentata di 10÷20 cm, diametro 1÷7 cm;
- arbusti radicati in zolla o contenitore;
- alberi radicati in zolla o contenitore;
- sementi di specie erbacee in miscugli definiti in base alle caratteristiche delle località (suolo, roccia, microclima, vegetazione, uso, manutenzione, ecc.) e in quantità variabili dai 40 ai 60 g/m².


Modalità di esecuzione

1. scavo, lungo le curve di livello, di gradoni con larghezza variabile da 50 a 100 cm in funzione della pendenza, iniziando dal piede del pendio e procedendo poi verso l'alto; è consigliabile mantenere una contropendenza trasversale all'interno della trincea di almeno il 10%; l'interasse tra le banchine è variabile tra 1,50 e 3,00 m in funzione del tipo di terreno, del grado di dissesto e delle pendenze del pendio;
2. posa, nel fondo della trincea, delle talee disposte a pettine, con il verso corretto delle gemme orientato verso l'esterno, una accanto all'altra, in numero variabile da 10 a 30 per metro di lunghezza della gradonata, in funzione delle condizioni stazionali; le talee dovranno essere interrato per almeno i 3/4 della loro lunghezza in modo da favorire il loro radicamento profondo;
3. riempimento dello scavo con il terreno proveniente dal gradone a monte;
4. semina manuale a spaglio di sementi di specie erbacee sulle superfici di terreno prive di inerbimento.


Manutenzione

I lavori di manutenzione consistono in verifiche periodiche sullo stato conservativo delle opere in terra e delle sistemazioni vegetali:

1. verifica della stabilità e dell'efficienza strutturale delle opere in terra;
2. verifica periodica sullo stato di salute e di crescita delle specie vegetali;
3. eventuali irrigazioni di soccorso nei primi due anni di impianto;
4. eventuali trattamenti fitosanitari in caso di gravi attacchi di malattie o di parassiti;
5. sostituzione degli arbusti morti se le fallanze possono, per numero e posizione, compromettere la stabilizzazione dei terreni e i processi naturali di colonizzazione ecologica;
6. verifica della efficienza ed efficacia funzionale se in abbinamento ad altre tecniche di ingegneria naturalistica.



Sezione



Fronte

0 50 100 cm

Gradonata con talee

Descrizione

Intreccio di rami lunghi, verghe, astoni di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa, attorno a paletti in legno infissi nel terreno opportunamente preparato. Si ottiene una rapida stabilizzazione sino a 25÷30 cm di profondità e immediato contenimento del materiale a monte dell'opera. E' una tecnica adattabile alla morfologia delle scarpate e dei versanti. La sua esecuzione richiede una notevole quantità di manodopera e di materiale vegetativo che non sempre sono disponibili (in particolare le verghe lunghe ed elastiche necessarie per gli intrecci). La stabilizzazione è immediata per gli strati superficiali di terreno e si ha un miglioramento quando le verghe emettono radici. Spesso può accadere che i paletti vengano spezzati dal sovraccarico del terreno a monte o dalla caduta di materiale precipitato dall'alto. In questi casi si rende necessaria la sostituzione e/o l'integrazione dei paletti spezzati. La stabilizzazione del pendio si ha solo nelle vimate interrate e seminterrate dove sono ridotti i fenomeni di sottoescavazione e di scaldamento.

Campi di applicazione

Scarpate con inclinazione massima di 40° e soggette a movimenti superficiali di terreno o a modesti franamenti. Sponde di corsi d'acqua a velocità della corrente medio-bassa e trasporto solido ridotto. Non è una tecnica utilizzabile in corsi d'acqua e fossi con elevata energia idraulica. Tecnica utilizzabile su terreni sassosi o rocciosi se abbinata a riporti di terreno.

Materiali impiegati

- rami lunghi, verghe elastiche, astoni di specie legnose, adatte all'intreccio e con capacità di propagazione vegetativa (salici, tamerici, noccioli, ecc.), poco ramificate, lunghezza minima 1,50 m e diametro alla base superiore ai 2÷3 cm;
- paletti in legno di castagno o di altra essenza dura di diametro 5÷10 cm, lunghezza 1,00÷1,50 m;
- picchetti di ferro diametro 14 ÷ 16 mm, lunghezza 0,50÷1,00 m;
- filo di ferro cotto per legature.


Modalità di esecuzione

1. scavo di solchi profondi circa 30 cm;
2. infissione dei paletti in legno lungo la scarpata lasciando fuoriuscire dalla terra le teste di circa 50 cm (comunque infissi per almeno i 2/3 della loro lunghezza), e con interasse massimo di 1,00 m;
3. infissione tra i precedenti paletti in legno di altri picchetti in legno o ferro, lunghezza 0,50÷1,00 m, interasse tra loro circa 30 cm;
4. intreccio, attorno ai paletti e ai picchetti, di 3÷7 verghe elastiche di specie con capacità di propagazione vegetativa, una sopra l'altra e ben accostate verso il basso con la legatura delle verghe ai paletti mediante filo di ferro;
5. chiusura del solco con il terreno di scavo e ricalzo sia a monte sia a valle della viminata; le verghe inferiori devono risultare interrate per una profondità minima variabile tra i 10 e i 25 cm sotto terra mentre quelle superiori devono fuoriuscire dal terreno per un'altezza di 15÷25 cm;
6. i paletti non dovranno fuoriuscire più di 5 cm da sopra l'intreccio
7. le vimate possono essere disposte sui terreni in pendenza secondo diversi disegni in funzione delle varie necessità: a) a file parallele con interasse 1,20÷2,00 m secondo le curve di livello, b) sempre a file parallele con interasse 1,20÷2,00 m ma inclinate nel caso vi fosse la necessità di drenaggio, c) a file poste in diagonale incrociate lungo la pendenza a formare rombi per meglio trattenere il terreno vegetale e ridurre il ruscellamento superficiale dell'acqua.


Manutenzione

La manutenzione consiste in verifiche periodiche sullo stato conservativo delle opere artificiali e delle sistemazioni vegetali:

1. verifica della stabilità e dell'efficienza strutturale delle opere artificiali;
2. verifica periodica sullo stato di salute e di crescita delle specie vegetali;
3. eventuali irrigazioni di soccorso nei primi due anni di impianto;
4. eventuali trattamenti fitosanitari in caso di gravi attacchi di malattie o di parassiti;
5. sostituzione degli arbusti morti;
6. verifica della efficienza ed efficacia funzionale se in abbinamento ad altre tecniche di ingegneria naturalistica.



□ Sezione



□ Fronte

0 50 100 cm

Viminata viva con arbusti

Descrizione

La palizzata in legname con talee e/o con piantine è una tecnica simile alla viminata, che unisce l'impiego di talee con strutture fisse in legno per la stabilizzazione di pendii e scarpate, naturali o artificiali, in dissesto.

L'opera permette il rinverdimento delle scarpate attraverso la formazione di piccoli gradoni lineari, sostenuti nei primi anni di vita dalle strutture di legno poste parallele alle curve di livello del pendio e dove, a monte, si raccoglie del materiale terroso. Una volta che la vegetazione si sarà sviluppata, le piante garantiranno la stabilizzazione del terreno con l'apparato radicale e la resistenza all'erosione superficiale con la loro chioma (rami, fogliame).

Campi di applicazione

Scarpate con inclinazione massima 40° e soggette a movimento superficiale del terreno o a modesti franamenti. Tecnica utilizzabile su terreni sassosi o rocciosi se abbinata a riporti di terreno.

Materiali impiegati

- pali di castagno o di altra essenza resistente reperibile sul posto (carpino nero, robinia, ecc.): lunghezza 1,50 m, diametro maggiore di 15÷20 cm;
- sciaveri o mezzi tronchi (lunghezza maggiore di 2,00 m, diametro di 10 cm);
- arbusti o talee con lunghezza superiore agli 80 cm;
- chiodi e filo di ferro.

Modalità di esecuzione


1. preparazione del terreno, modellamento del pendio e formazione di gradoni, iniziando dal piede della scarpata e procedendo per file parallele verso l'alto, eseguito a mano o con l'ausilio mezzi meccanici di piccole dimensioni;
2. infissione nel terreno dei pali della lunghezza di circa 1,50 m e con diametro di 15÷20 cm, posti ad una distanza di 1,00÷2,00 m. I pali sono conficcati nel terreno per una profondità di 1,00 m, in modo che restino sporgenti di almeno 50 cm;
3. posa in opera dei mezzi tronchi, con diametro di circa 10 cm e lunghezza superiore ai 2,00 m, aventi la funzione di trattenere il materiale di risulta dello scavo, posto dietro la struttura, e garantire la sua stabilità;
4. i mezzi tronchi sono fissati, sul lato a monte, con chiodi o filo di ferro ai pali infissi;
5. messa a dimora, posate sul fondo dello scavo, di talee e/o di piantine radicate disposte a pettine una accanto all'altra in numero variabile, a seconda delle condizioni pedoclimatiche e della tipologia dell'impianto, da 5 a 10 piante per metro; le piante sono interrate per buona parte della loro lunghezza (le talee per 3/4 e le piantine per circa 2/3÷3/4) con il terreno dello scavo di riporto del gradone superiore;
6. per ottenere la massima efficacia di consolidamento del terreno è necessario eseguire l'impianto durante il periodo di riposo vegetativo per permettere alle talee il radicamento e l'immediata stabilizzazione del pendio formando solidi gradoni.

Manutenzione


La manutenzione consiste in verifiche periodiche sullo stato conservativo delle opere artificiali e delle sistemazioni vegetali:

1. verifica della stabilità e dell'efficienza strutturale delle opere artificiali;
2. verifica periodica sullo stato di salute e di crescita delle specie vegetali;
3. eventuali irrigazioni di soccorso nei primi due anni di impianto;
4. eventuali trattamenti fitosanitari in caso di gravi attacchi di malattie o di parassiti;
5. sostituzione degli arbusti morti;
6. verifica della efficienza ed efficacia funzionale se in abbinamento ad altre tecniche di ingegneria naturalistica.


Palizzata viva con arbusti



Sezione



Fronte



Palizzata viva con arbusti

Descrizione

Opere di drenaggio in terreni incoerenti. Le canalette in legname si realizzano in terreni instabili che necessitano di un apposita struttura in grado di mantenere nel tempo, fino a consolidamento avvenuto, il profilo del canale sagomato. Le canalette permettono l'intercettazione, la raccolta e l'allontanamento immediato delle acque di scorrimento sub-superficiali che altrimenti potrebbero scorrere provocando fenomeni di ruscellamento superficiale e di erosione profonda.

Campi di applicazione

Opere costruite per il contenimento e lo smaltimento delle acque meteoriche e di scorrimento superficiale e per limitare i fenomeni di erosione e dilavamento dei versanti, principali cause di instabilità dei terreni a rischio di dissesto idrogeologico.

Materiali impiegati

- pali di castagno o di altra essenza resistente reperibile sul posto (carpino nero, robinia, ecc.): lunghezza maggiore di 2,00 m, diametro di 10÷20 cm;
- pali di castagno o di altra essenza resistente reperibile sul posto (carpino nero, robinia, ecc.): lunghezza di 1,50 m, diametro di 15 cm;
- pietrame (anche reperibile sul posto);
- graffe metalliche, chiodi e filo di ferro;
- eventuale consolidamento vegetale delle pareti laterali con talee di salice ed arbusti.

Modalità di esecuzione


1. preparazione del fosso; la canaletta in legname e pietrame è di forma trapezia, alta circa 75÷80 cm, con una base minore di circa 70 cm ed una base maggiore di circa 170 cm;
2. realizzazione del fondo della canaletta con la posa del pietrame;
3. infissione con interasse di 2,00 m dei pali di diametro di 15 cm e lunghi 1,50m secondo la pendenza delle pareti oblique della canaletta stessa
4. costruzione delle pareti oblique con tondame del diametro di 10÷20 cm disposto in senso longitudinale (parallelo al flusso delle acque) ancorato tramite chiodatura ai pali già infissi;
5. rivestimento e protezione delle pareti oblique con pietrame di idonea pezzatura;
6. fissaggio ogni 5,00÷7,00 m nella parte sommitale della canaletta di traverse in pali di legno per l'irrigidimento dell'intera struttura.

Manutenzione


La manutenzione consiste in verifiche periodiche sullo stato conservativo delle opere artificiali e delle sistemazioni vegetali collegate:

1. verifica della stabilità e dell'efficienza strutturale delle opere artificiali, svuotamenti del materiale lapideo, sifonamenti;
2. controllo del reticolo idrologico superficiale per evitare l'intasamento dovuto all'accumulo del fogliame e ramaglie cadute a terra o per il deposito di sedimenti (sabbia, ciottoli, terreno, ecc.);
3. verifica della efficienza ed efficacia funzionale se in abbinamento ad altre tecniche di ingegneria naturalistica;
4. verifica periodica sullo stato di salute e di crescita delle specie vegetali;
5. eventuali trattamenti fitosanitari in caso di gravi attacchi di malattie o di parassiti.


Canaletta in legname e pietrame



□ Profilo longitudinale



□ Sezione trasversale



Canaletta in legname e pietrame

Descrizione

Le palificate vive con talee e/o con piantine sono impiegate con successo negli interventi di stabilizzazione di pendii e scarpate, naturali o artificiali, in dissesto.

Questo sistema favorisce il rinverdimento di pendii attraverso la formazione di strutture fisse in legname, che hanno la funzione di formare delle piccole gradonate a monte delle quali si raccoglie il terreno. In questo modo si crea lungo le curve di livello una struttura più resistente delle altre opere di stabilizzazione in cui si interrano dei fitti "pettini" di talee e/o di piantine radicate. Lo sviluppo dell'apparato radicale garantisce il consolidamento del terreno, mentre la parte aerea contribuisce a contenere l'erosione superficiale.

In funzione della modalità costruttive si distinguono palificate vive in legname a parete semplice e a parete doppia.

Nella palificata a parete semplice i tronchi longitudinali sono disposti su di unica fila orizzontale esterna, mentre i tronchi trasversali appoggiano con la parte terminale nella parete dello scavo.

Campi di applicazione

Consolidamento di pendii e scarpate franosi; al piede di scarpate stradali o ferroviarie; sponde fluviali soggette ad erosione di corsi d'acqua ad energia medio-alta con trasporto solido, anche di medie dimensioni. La variante a una parete è preferibile in situazioni di spazio o di possibilità di scavo limitati.

Materiali impiegati

- pali scorciati di castagno o di altra essenza resistente reperibile sul posto (carpino nero, robinia, ecc.): lunghezza 1,00÷3,00 m, diametro di 15÷25 cm;
- talee di specie arbustive con capacità di propagazione vegetativa (salici, tamerici, ecc.) con lunghezza pari a quella della profondità dello scavo aumentata di 30÷40 cm e diametro alla base di 3÷10 cm;
- ramaglie di specie arbustive con capacità di propagazione vegetativa (salici, tamerici, ecc.) con lunghezza pari a quella della profondità dello scavo aumentata di 30÷40 cm;
- piantine radicate di specie arbustive ed arboree;
- pietrame per contenere il terreno nelle celle e per eventuali opere di drenaggio al piede;
- chiambre, chiodi e/o barre di acciaio diametro 12÷14 mm.

Modalità di esecuzione


1. nel versante si esegue uno scavo a forma di "L" per la formazione della base d'appoggio della palificata in legname, con una contropendenza trasversale dello scavo pari almeno al 10÷15%, mentre il paramento a valle deve essere inclinato di circa il 30÷50% sulla verticale per garantire la migliore crescita delle piante;
2. la profondità massima dello scavo è generalmente di circa 2,00÷2,50 m e comunque correlata alla lunghezza delle talee che devono sempre raggiungere la parete interna della scarpata;
3. per altezze superiori ai 2,50 m è preferibile costruire una serie di palificate a gradoni;
4. preparata la base d'appoggio, la palificata è realizzata ponendo alternativamente in opera i pali longitudinali lunghi (lunghezza 1,00÷3,00 m) paralleli al pendio ed i pali trasversali corti (lunghezza 1,50÷2,00 m) perpendicolari al pendio ed infissi nella parete, costruendo una incastellatura in legname a parete semplice; la prima fila di pali longitudinali viene fissata a pali/barre di acciaio infissi nel terreno;
5. i tronchi sono fissati con chiodi o con barre di acciaio previa foratura;
6. il riempimento dell'interno della struttura con il terreno di risulta dello scavo avviene per strati successivi in modo da permettere la messa a dimora di talee e di piantine radicate di specie pioniere, disposte a pettine una accanto all'altra, con un numero variabile, secondo le condizioni pedoclimatiche e della tipologia dell'impianto, da 5 a 10 per metro e per ogni livello della palificata; le talee e le piantine devono sporgere per circa 10÷25 cm dalla palificata, ed arrivare nella parte posteriore fino alla parete dello scavo, dove le talee sono infisse per 15÷20 cm; in presenza di terreni molto aridi o sassosi è conveniente migliorare il terreno con aggiunta di sostanza organica;
7. in alcuni casi è necessario utilizzare una georete sul fronte della palificata per contenere il terreno.

Manutenzione


La manutenzione consiste in due tipi di operazioni:

1. verifica della solidità e stabilità dell'incastellatura di legno, controllo del corretto deflusso delle acque meteoriche provenienti da monte;
2. verifica periodica sullo stato di salute e di crescita delle specie vegetali, eventuali trattamenti fitosanitari in caso di gravi attacchi di malattie o di parassiti, irrigazione di soccorso nei primi due anni dall'impianto.


Palificata viva ad una parete



□ Sezione



□ Fronte



Palificata viva ad una parete

Descrizione

Questa tecnica di consolidamento favorisce il rinverdimento di pendii attraverso la formazione di strutture fisse in legname, che hanno la funzione di formare delle piccole gradonate a monte delle quali si raccoglie il terreno. In questo modo si crea lungo le curve di livello una struttura più resistente delle altre opere di stabilizzazione in cui si interrano dei fitti "pettini" di talee e/o di piantine radicate. Lo sviluppo dell'apparato radicale garantisce il consolidamento del terreno, mentre la parte aerea contribuisce a contenere l'erosione superficiale. In funzione della modalità costruttive si distinguono palificate vive in legname a parete semplice e a parete doppia.

Nella palificata a parete doppia i tronchi longitudinali sono disposti su due file orizzontali all'esterno e all'interno della struttura. La palificata a doppia parete, pur richiedendo uno scavo di maggiori dimensioni, consente di resistere a notevoli spinte del terreno e di realizzare strutture con un'altezza superiore.

Campi di applicazione

Consolidamento di pendii e scarpate franosi; al piede di scarpate stradali o ferroviarie; sponde fluviali soggette ad erosione di corsi d'acqua ad energia medio-alta con trasporto solido, anche di medie dimensioni. La variante a una parete è preferibile in situazioni di spazio o di possibilità di scavo limitati.

Materiali impiegati

- pali scortecciati di castagno o di altra essenza resistente reperibile sul posto (carpino nero, robinia, ecc.): lunghezza 1,00÷3,00 m, diametro di 15÷25 cm;
- talee di specie arbustive con capacità di propagazione vegetativa (salici, tamerici, ecc.) con lunghezza pari a quella della profondità dello scavo aumentata di 30÷40 cm e diametro alla base di 3÷10 cm
- ramaglie di specie arbustive con capacità di propagazione vegetativa (salici, tamerici, ecc.) con lunghezza pari a quella della profondità dello scavo aumentata di 30÷40 cm;
- piantine radicate di specie arbustive ed arboree;
- pietrame per contenere il terreno nelle celle e per eventuali opere di drenaggio al piede;
- chiambre, chiodi o barre di acciaio diametro 12÷14 mm.

Modalità di esecuzione


1. nel versante si esegue una serie di scavi a forma di "L", in modo da formare la base d'appoggio della palificata in legname, con una contropendenza trasversale dello scavo pari almeno al 10÷15%, mentre il paramento a valle deve avere una pendenza di circa il 30÷50% sulla verticale per garantire la migliore crescita delle piante;
2. la profondità massima dello scavo è generalmente di circa 2,00÷2,50 m, e comunque legata alla lunghezza delle talee che devono sempre raggiungere la parete interna della scarpata;
3. per altezze superiori a 2,50 m si possono costruire serie di palificate a gradoni;
4. preparata la base d'appoggio, la palificata è realizzata ponendo alternativamente in opera i pali longitudinali lunghi (lunghezza 1,00÷3,00 m) paralleli al pendio ed i pali trasversi corti (lunghezza 1,50÷2,00 m) perpendicolari al pendio, costruendo una incastellatura in legname a parete doppia; la prima fila interna di pali longitudinali viene fissata a pali/barre di acciaio infissi nel terreno;
5. i tronchi sono fissati con chiodi o con barre di acciaio previa foratura;
6. il riempimento dell'interno della struttura con il terreno di risulta dello scavo avviene per strati successivi in modo da permettere la messa a dimora di talee e di piantine radicate di specie pioniere, disposte a pettine una accanto all'altra, con un numero variabile, secondo le condizioni pedoclimatiche e della tipologia dell'impianto, da 5 a 10 per metro e per ogni livello della palificata; le talee e le piantine devono sporgere per circa 10÷25 cm dalla palificata, ed arrivare nella parte posteriore fino alla parete dello scavo, dove le talee sono infisse per 15÷20 cm; in presenza di terreni molto aridi o sassosi è conveniente migliorare il terreno con aggiunta di sostanza organica;
7. in alcuni casi è necessario utilizzare una georete sul fronte della palificata per contenere il terreno.

Manutenzione


La manutenzione consiste in due tipi di operazioni:

1. verifica della solidità e stabilità dell'incastellatura di legno, controllo del corretto deflusso delle acque meteoriche provenienti da monte;
2. verifica periodica sullo stato di salute e di crescita delle specie vegetali, eventuali trattamenti fitosanitari in caso di gravi attacchi di malattie o di parassiti, irrigazione di soccorso nei primi due anni dall'impianto.

Palificata viva a doppia parete



Sezione



Fronte

0 50 100 cm

Palificata viva a doppia parete

ALLEGATO D

PRINCIPALI DEFINIZIONI STRADALI E DI TRAFFICO

(Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285, Nuovo Codice della Strada e s.m.i., art. 2 - Definizione e classificazione delle strade e art. 3 - Definizioni stradali e di traffico.)

AREA DI INTERSEZIONE parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.

AREA PEDONALE zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.

AUTOSTRADA strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

BANCHINA parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

BRACCIO DI INTERSEZIONE vedi ramo di intersezione.

CANALIZZAZIONE insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.

CARREGGIATA parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.

CENTRO ABITATO insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

CIRCOLAZIONE movimento, fermata e sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.

CONFINE STRADALE limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

CORRENTE DI TRAFFICO insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.

CORSIA DI ACCELERAZIONE corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.

CORSIA DI DECELERAZIONE corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.

CORSIA DI EMERGENZA corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.

CORSIA DI MARCIA corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.

CORSIA parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.

CORSIA RISERVATA corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.

CORSIA SPECIALIZZATA corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro.

CUNETTA manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.

CURVA raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.

FASCIA DI PERTINENZA striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.

FASCIA DI RISPETTO striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

FASCIA DI SOSTA LATERALE parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.

GOLFO DI FERMATA parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.

INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.

INTERSEZIONE A RASO O A LIVELLO area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.

ISOLA DI CANALIZZAZIONE parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.

ISOLA DI TRAFFICO vedi isola di canalizzazione.

ISOLA SALVAGENTE vedi salvagente.

ISOLA SPARTITRAFFICO vedi spartitraffico.

ITINERARIO CICLOPEDONALE strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.

ITINERARIO INTERNAZIONALE strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.

LIVELLETTA tratto di strada a pendenza longitudinale costante.

MARCIAPIEDE parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

PARCHEGGIO area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.

PARCHEGGIO SCAMBIATORE parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità.

PASSAGGIO A LIVELLO intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.

PASSAGGIO PEDONALE (vedi anche marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.

PASSO CARRABILE accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

PIAZZOLA DI SOSTA parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.

PISTA CICLABILE parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.

RACCORDO CONCAVO (CUNETTA) raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.

RACCORDO CONVESSO (DOSSO) raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.

RAMO DI INTERSEZIONE tratto di strada afferente una intersezione.

RAMPA DI INTERSEZIONE strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.

RIPA zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.

SALVAGENTE parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.

SEDE STRADALE superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.

SEDE TRANVIARIA parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.

SENTIERO (O MULATTIERA O TRATTURO) strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.

SPARTITRAFFICO parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.

STRADA COMUNALE strada extraurbana o urbana di proprietà del Comune. Le strade comunali sono tali quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio internodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali.

STRADA DI SERVIZIO la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

STRADA EXTRAURBANA strada esterna ai centri abitati.

STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

STRADA LOCALE strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata e destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali non facente parte degli altri tipi di strade.

STRADA MILITARE strada destinata esclusivamente al traffico militare; ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale.

STRADA PROVINCIALE strada extraurbana di proprietà della Provincia. Le strade provinciali sono tali quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

STRADA REGIONALE strada extraurbana di proprietà della Regione. Le strade regionali sono tali quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

STRADA STATALE strada extraurbana di proprietà dello Stato. Le strade statali: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

STRADA URBANA strada interna ad un centro abitato.

STRADA URBANA DI QUARTIERE strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

STRADA URBANA DI SCORRIMENTO strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

STRADA VICINALE (O PODERALE O DI BONIFICA) strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.

SVINCOLO intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.

UTENTE DEBOLE DELLA STRADA pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.

ZONA A TRAFFICO LIMITATO area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

ZONA DI ATTESTAMENTO tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.

ZONA DI PRESELEZIONE tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.

ZONA DI SCAMBIO tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.


ZONA RESIDENZIALE zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.

ALLEGATO E
TABELLA INDICATIVA DI APPLICAZIONE DA PARTE DEL
SINDACO DELLE SANZIONI DI CUI AL D. Lgs. 18 AGOSTO 2000 N.
267 ART. 7-BISRISPETTO AD ALCUNE TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI

TIPOLOGIA VIOLAZIONE	DESCRIZIONE	SANZIONE MINIMA €	SANZIONE MASSIMA €
Art. 14	Mancato rispetto in materia di transito nel territorio rurale codificato dall'articolo 14.	25,00	500,00
Art. 18	Mancata realizzazione sistemazioni idraulico agrarie nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18	25,00	500,00
Art. 22 comma 7	Mancato rispetto del divieto di condurre le acque dai campi, coltivati o no, sopra le strade e ivi abbandonarle o, per motivi morfologici conduzione delle acque lateralmente lungo la strada mediante un fosso di scolo capace.	25,00	500,00
Art. 28 comma 1 ^(*) (fasce di rispetto strade pubbliche e elementi vegetali)	Mancata esecuzione delle arature nel rispetto dell'art. 28 comma 1 (mantenimento di una fascia di rispetto o capezzagna larga almeno m 1,50 più il solco di aratura per strade provinciali e statali – m 1,00 più il solco di aratura per altre strade misurati a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle). Mancato rispetto distanze in presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni lavorativi e/o ricompresi negli stessi, (distanza di almeno m 1,50 misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi).	25,00	500,00
Art. 28 comma 5 (fasce di rispetto calanchi)	Mancata applicazione della fascia di rispetto incolta e inerbata larga almeno m 2,00 misurati dal ciglio sommitale del calanco in appezzamenti confinanti con versanti soggetti ad erosione di tipo calanchivo, si dovrà mantenere una fascia	25,00	500,00
Art. 28 comma 6 (arature)	Mancato rispetto della modalità di esecuzione delle arature ("dovranno essere effettuate in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle.") in prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi.	25,00	500,00
Art. 28 comma 8 (mantenimento scarpate)	Mancato rispetto del comma che cita "Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere soggette a manutenzione periodica per impedire, il loro scalzamento a monte, e franamenti e cedimenti del terreno a valle, nonché ingombro della sede stradale e delle sue pertinenze (fossi, canalette ecc.) o del fosso a seguito di caduta di massi o di altro materiale sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie. I proprietari e/o conduttori devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi".	25,00	500,00
Art. 23 comma 5 (Siepi e alberi prospicienti le strade)	Mancato rispetto dell'obbligo dei proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da foglie, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.	25,00	500,00
Art. 29 – comma 1 (divieto di causare la caduta di materiali)	Violazione del divieto di "deporre, gettare o causare la caduta sulle strade comunali, su quelle di ordine superiore e su quelle vicinali soggette a transito pubblico, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali"	25,00	500,00
Art. 29 – comma 2 (obbligo di conservare ed efficienti gli sbocchi degli scoli)	Mancato rispetto del comma 2 che cita "I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali".	25,00	500,00


(*) Oltre alla sanzione amministrativa, in caso di inadempienza il Comune può disporre ai proprietari o ai conduttori dei fondi l'esecuzione delle opere o provvedervi direttamente a spese dei medesimi.

TIPOLOGIA VIOLAZIONE	DESCRIZIONE	SANZIONE MINIMA €	SANZIONE MASSIMA €
Art. 14	Mancata rispetto in materia di transito nel territorio rurale codificato dall'articolo 14	25,00	500,00




Divieto di transito motorizzato al di fuori delle strade esistenti pubbliche o private

TIPOLOGIA VIOLAZIONE	DESCRIZIONE	SANZIONE MINIMA €	SANZIONE MASSIMA €
Art. 18	Mancata realizzazione sistemazioni idraulico agrarie nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18	25,00	500,00




Elementi del reticolo idrologico superficiale

TIPOLOGIA VIOLAZIONE	DESCRIZIONE	SANZIONE MINIMA €	SANZIONE MASSIMA €
Art. 22 comma 7	Mancato rispetto del divieto di condurre le acque dai campi, coltivati o no, sopra le strade e ivi abbandonarle o, per motivi morfologici conduzione delle acque lateralmente lungo la strada mediante un fosso di scolo capace .	25,00	500,00




Divieto di condurre le acque dei campi sopra le strade


TIPOLOGIA VIOLAZIONE	DESCRIZIONE	SANZIONE MINIMA €	SANZIONE MASSIMA €
Art. 28 comma 1 (fasce di rispetto strade pubbliche e elementi vegetali)	<p>Mancata esecuzione delle arature nel rispetto dell'art. 28 comma 1 (mantenimento di una fascia di rispetto o capezzagna larga almeno m 1,50 più il solco di aratura per strade provinciali e statali – m 1,00 più il solco di aratura per altre strade, misurati a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle).</p> <p>Mancato rispetto distanze in presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni lavorativi e/o ricompresi negli stessi, (distanza di almeno m 1,50 misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi).</p>	25,00	500,00




Strada con fasce di rispetto (capezzagne)



□ Fascia di rispetto in presenza di siepi




Fascia di rispetto in presenza di alberi isolati, filari di alberi




Fascia di rispetto in presenza di boschi

TIPOLOGIA VIOLAZIONE	DESCRIZIONE	SANZIONE MINIMA €	SANZIONE MASSIMA €
Art. 28 comma 5 (fasce di rispetto calanchi)	Mancata applicazione della fascia di rispetto incolta e inerbita larga almeno m 2,00 misurati dal ciglio sommitale del calanco in appezzamenti confinanti con versanti soggetti ad erosione di tipo calanchivo, si dovrà mantenere una fascia	25,00	500,00




Fascia di rispetto in aree calanchive

TIPOLOGIA VIOLAZIONE	DESCRIZIONE	SANZIONE MINIMA €	SANZIONE MASSIMA €
Art. 28 comma 6 (arature)	Mancato rispetto della modalità di esecuzione delle arature (“dovranno essere effettuate in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle.”) in prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi.	25,00	500,00




Obbligo di eseguire le arature in maniera da evitare aumenti dell'altezza della scarpate

TIPOLOGIA VIOLAZIONE	DESCRIZIONE	SANZIONE MINIMA €	SANZIONE MASSIMA €
Art. 28 comma 8 (mantenimento scarpate)	Mancato rispetto del comma che cita “Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere soggette a manutenzione periodica per impedire, il loro scalzamento a monte, e franamenti e cedimenti del terreno a valle, nonché ingombro della sede stradale e delle sue pertinenze (fossi, canalette ecc.) o del fosso a seguito di caduta di massi o di altro materiale sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie. I proprietari e/o conduttori devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi”.	25,00	500,00




Conservazione delle scarpate dei fondi laterali alle strade o fossi

TIPOLOGIA VIOLAZIONE	DESCRIZIONE	SANZIONE MINIMA €	SANZIONE MASSIMA €
Art. 23 comma 5 (Siepi e alberi prospicienti le strade)	Mancato rispetto dell'obbligo dei proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.	25,00	500,00




Siepi ed alberi prospicienti strade: pulizia sede stradale e taglio rami

TIPOLOGIA VIOLAZIONE	DESCRIZIONE	SANZIONE MINIMA €	SANZIONE MASSIMA €
Art. 29 – comma 1 (divieto di causare la caduta di materiali)	Violazione del divieto di “deporre, gettare o causare la caduta sulle strade comunali, su quelle di ordine superiore e su quelle vicinali soggette a transito pubblico, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali”	25,00	500,00



Divieto di causare la caduta di materiali di qualsiasi natura sulle strade a transito pubblico

TIPOLOGIA VIOLAZIONE	DESCRIZIONE	SANZIONE MINIMA €	SANZIONE MASSIMA €
Art. 29 – comma 2 (obbligo di conservare ed efficienti gli sbocchi degli scolli)	Mancato rispetto del comma 2 che cita “I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scolli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali”.	25,00	500,00



- Obbligo di conservare puliti ed efficienti gli sbocchi degli scolli affluenti nelle cunette stradali o nei fossi